

Gustavo Adolfo Nobile Mattei

Sub terribili et fortissimo sacramento.
Giurare e spergiurare nel Mezzogiorno longobardo¹

Sub terribili et fortissimo sacramento.
Swearing and Perjuring in Lombard Southern Italy

ABSTRACT: Connecting earth and heaven, the oath constitutes the keystone that ensures the Medieval legal order. In the Lombard Southern Italy, this arrangement experiences some significant deviations from the Edictum, evident in the judicial practice and in the evolution of the Statute law. Its central role is confirmed by the peace agreements and by the political and constitutional dynamics.

KEY WORDS: Lombards, Oath, Early Middle Ages

SOMMARIO – INDEX: 1. Un anello tra il Cielo e la Terra – 2. “Questionem aliquam de periurio libet me huic ystorie intexere” – 3. Un giudicato beneventano del 756 - 4. Uno sguardo alla legislazione beneventana – 5. Il giuramento nei foedera pacis – 6. Tra fedeltà e tradimenti.

“Veritas, quæ Christus est (...) eum per magnam suam potenciam mirabiliter liberavit”
 Chronicon Salernitanum, IX

“Que diximus hec ipsa et nunc dicimus; non enim est in nobis est et non, sed in ipso immoti persistimus”
 Chronicon Salernitanum, CVII

¹ Nel presente saggio si adoperano le seguenti abbreviazioni: AB = Actum Beneventi. Documentazione e notariato nell'Italia meridionale longobarda (secc. VIII-IX), Milano 2002; CDC = Codex diplomaticus cavensis, a cura di S. de Stefano, M. Morcaldi, S. Leone, M. Schiani e G. Vitolo, Napoli 1873-1990; CDL = Codice diplomatico longobardo, a cura di C. Brühl, L. Schiaparelli e H. Zielinski, Roma 1960-2003; CSS = Chronicon Sanctæ Sophiæ, edizione e commento a cura di J.M. Martin con uno studio sull'apparato decorativo di G. Orofino, Roma 2000; RF = Il Regesto di Farfa, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1879-1914.

1. *Un anello tra il Cielo e la Terra*

Sin dai tempi più remoti, tra la sfera del diritto e quella del sacro sussistono interazioni reciproche e feconde. Secondo alcune teologie – come quella giudaico-cristiana – la validità dell’ordinamento umano deriva dalla presenza di un Dio legislatore, ai cui disegni esso deve corrispondere. Così, agganciando la Terra al Cielo, tramite cosmologie e teodicee non prive della minaccia di un castigo soprannaturale, la religione ha fornito motivi efficaci per ottemperare ai doveri giuridici².

Il nesso che intercorre tra il dover essere umano e l’Essere divino risalta con chiarezza nella funzione del giuramento. Paolo Prodi ha evidenziato come questo istituto, nella sua storia millenaria, ha rivestito un ruolo fondamentale nel garantire la socialità umana, la nascita delle istituzioni e l’osservanza del diritto³. Dal punto di vista linguistico, Emile Benveniste ha sottolineato il rapporto tra il sostantivo *ius* (un diritto che “viene detto”) ed il verbo *iurare*, tra *ius iurandum* ed il sinonimo *sacramentum* (che rimanda alla dimensione del *sacer*)⁴. Ma basterebbero le paradigmatiche definizioni di Cicerone o Isidoro per comprendere come il giuramento vada ben oltre la parola d’onore o la buona fede⁵. Esso si appella direttamente alla divinità, chiamata a testimoniare la veridicità di ciò che si afferma per il passato (giuramento assertorio) o ci si propone per il futuro (giuramento promissorio)⁶. Il dio invocato discende nel mondo delle relazioni giuridiche:

² R. Sacco, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna 2007, pp. 209-234.

³ P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente*, Bologna 1992.

⁴ Il nesso semantico tra *ius iurandum* e *sacramentum* emerge in Paolo Diacono, *Excerpta ex libri Pompei Festi de verborum significatione*, lib. XVII, v. *Sacramentum*, in *Sexti Pompei Festi de verborum significatione quæ supersunt cum Pauli epitome*, a cura di W.M. Lindsay, Lipsiæ 1839: “sacramentum dicitur quod iusiurandi sacratione interposita geritur”. Cfr. E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, Torino 1976, pp. 367-375, 406-415 e 442-447.

⁵ M.T. Cicerone, *De officiis*, a cura di M. Winterbottom, Oxonii 1994, lib. III, cap. XXIX, 10: “est enim iusiurandum adfirmatio religiosa; quod autem adfirmate quasi Deo teste promiseris, id tenendum est”. Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, lib. V, cap. 24, 31, in *Patrologia cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. LXIII, Lutetia Parisiorum 1850: “Sacramentum est pignus sponsionis; vocatum autem sacramentum, quia violare quod quisque promittit perfidiæ est”.

⁶ Aurelio Agostino, *Sermones ad populum*, sermo CCCVII, cap. II, I, in *Patrologia cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. XXXVIII, Lutetia Parisiorum 1841: “Tu enim quando iuras, quid facis? Testem Deum adhibes”. Rabano Mauro, *Commentaria*

vendicandosi sugli spergiuri, garantisce la parola e le dà forza con la sua sanzione.

Per poter funzionare, questo istituto necessita di una credenza diffusa nella vendetta divina. Se il *sacramentum* smette di essere *terribile*, spiana la strada all'abuso e al mendacio. Nell'Occidente secolarizzato, le reliquie dell'istituto sono oggetto di critica quasi unanime da parte delle dottrine⁷. Ma è chiaro che, in un contesto come quello medievale, il giuramento assumeva ben altra importanza, fino a costituire la chiave di volta dell'ordinamento. La spiritualità di quel tempo percepiva la costante presenza di un Dio pronto ad intervenire nella vita quotidiana⁸. Partendo dagli spunti che offre uno dei più facondi cronisti meridionali, proveremo a sottolineare il peso del *sacramentum* nel diritto longobardo, interrogandoci sui problemi etici e giuridici che poneva.

2. "Questionem aliquam de periurio libet me huic ystorie intexere"

Pur peccando, talvolta, in attendibilità storica, all'ignoto autore del *Chronicon Salernitanum* non è possibile contestare un difetto di erudizione⁹. Il suo stile aneddótico tradisce allusioni continue: l'Anonimo conosce la Bibbia, i Padri della Chiesa, i cronisti longobardi, talvolta richiama persino i classici latini. Un occhio più attento riscontra, fra le righe, una certa sensibilità per i problemi del diritto. Tra i passi che meglio rivelano la sua poliedricità, merita attenzione la *questio de periurio* che occupa l'intero capitolo 70. Il Cronista sa di aprire un'ampia parentesi nella narrazione; sembra scusarsi

in *Mattheum*, lib. II, cap. 6, in *Patrologia cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. CVII, Lutetia Parisiorum 1851: "jurat qui adbibet testem Deum".

⁷ Nel tracciarne la disciplina nel vigente ordinamento italiano, parla di "una sorta di reperto archeologico" C. Gamba, *I giuramenti*, in *La prova nel processo civile*, a cura di M. Taruffo, Milano 2012, pp. 435-521 (cit. a p. 435).

⁸ J. Le Goff, *Il Dio del Medioevo*, Roma – Bari 2011. Considerando la sua efficacia, in quel contesto, sarebbe anacronistico condannarlo come "irrazionale": A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia altomedievale*, in Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 64.

⁹ Diffusamente sull'opera e sul profilo intellettuale di chi la scrisse N. Cilento, *I cronisti della Longobardia minore e la tradizione manoscritta di Erchemperto e del Chronicon Salernitanum*, in Id., *Italia meridionale longobarda*, Milano – Napoli 1966, pp. 65-72; M. Oldoni, *Anonino Salernitano del X secolo*, Napoli 1972; H. Taviani, *Le dessein politique du Chronicon Salernitanum*, in *Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public*, VIII (1977), pp. 587-605.

col lettore, ma l'importanza del tema giustifica una digressione moralista. Il fine didascalico prende il sopravvento sull'esposizione dei fatti, offrendo all'Autore il pretesto per soddisfare il suo gusto narrativo. L'inciso, tuttavia, non appare fine a sé stesso: si colloca perfettamente nell'economia dei capitoli che gli ruotano intorno. Il 68 ed il 69 ricostruiscono le trame che hanno portato allo spergiuro; il 71 ed il 72 evidenziano le conseguenze di un atto così scellerato. L'intero racconto ha un ruolo determinante nel delineare la figura tirannica di Sicardo, che poi sarà ucciso dai suoi stessi ottimati.

Il Principe, irretito dal referendario Roffredo, si lascia coinvolgere nelle rivalità interne all'aristocrazia beneventana, favorendo apertamente la fazione dei Dauferidi. Alle provocazioni del Ministro, l'abate Alfano replica abbandonando il territorio longobardo: lo seguono ben quattrocento "iuvenes", che l'Anonimo definisce "coetancos suosque sodales amicosque"¹⁰. Sono legati ad Alfano da un vincolo di sangue o di fedeltà: con lui hanno tenuto un "consilium" che ha deliberato "in unum" la strategia da adottare. Riparati a Napoli, si scagliano sulle campagne del Principato con razzie ed incendi: ormai allo stremo, i Beneventani decidono di inviare dei legati per ricomporre lo scisma¹¹. Per mettersi al sicuro da eventuali frodi, il capoclan pone una condizione: "Minime nos sub eius dictione degimus, nisi prius episcopo sancto monachosque, presbyteros dyaconesque seu nobilissimi viri exinde nos per sacramenta firmarent". Illustri esponenti del clero e dell'aristocrazia dovranno coniurare insieme al Principe. Sicardo si mostra subito disponibile ed invia "per paginam scriptam" la sua accettazione; ad Alfano, in particolare, propone una sorta di salvacondotto giurato: "Iusiurandum vobis facimus, saluum Salernitanam urbem ingrediatur, atque mecum de vestro honore consilium iniat. Si vobis comparet in pristinum redire gratiam, ita fiat, sin autem, saluus regrediat".

Così l'Abate invia a Salerno uno dei suoi per ricevere il giuramento – necessariamente orale – dal Principe e dagli ottimati: "et totidem sacramento iuraverunt, ut ipse abbas Alfanus ingrederet et saluus regredere faceret". Rassicurato dalla solennità dell'impegno, il ribelle entra in città per trattare la pace. A questo punto, il *callidus* Roffredo suggerisce uno stratagemma a Sicardo: Alfano entrerà ed uscirà incolume da Salerno, ma appena fuori le

¹⁰ *Chronicon Salernitanum*, a cura di U. Westerbergh, Stockholm 1956, cap. 68. D'altra parte, presso i Germani, "suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est": P.C. Tacito, *Germania*, traduzione di B. Ceva, note di L. Lenaz e prefazione di G. Galasso, Milano 2012, cap. XXI.

¹¹ A detta dell'Autore, tale decisione sarebbe stata adottata in un *consilium* alla presenza del Principe. L'intero capitolo sembra rimarcare la collegialità del procedimento, osservata da entrambe le parti. Cfr. *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 68.

mura dovrà essere catturato e sospeso ad un albero secco¹². Si racconta che, apprestandosi al patibolo, l'Abate camminò lentamente intonando i Salmi. Un'immagine pia che contrasta con la doppiezza del Principe¹³. La sedizione scolorisce di fronte allo spergiuro, che indigna il Cronista in quanto atto sleale e violazione di un'etica del conflitto. Non basta rispettare l'impegno alla lettera: l'animo di Sicardo è intriso di dolo e, puntuali, arrivano i castighi che Dio infligge agli spergiuri. Voltatosi a guardare il cadavere di Alfano, "statim una ex eius suris obriguit, atque ab illo iam tempore sospes exinde minime fuit"¹⁴. Quando il peccatore è un governante malvagio, la *poena divina* può abbattersi su tutto il regno, come forma di espiazione collettiva. Ed ecco sopraggiungere gelate che distruggono i raccolti¹⁵ ed Agareni che, conquistata Brindisi, fanno strage di Longobardi¹⁶. Avvenimenti che, pur non trovando conferma in nessun'altra fonte, tornano utili per denunciare la deriva tirannica, in accordo con la teologia politica dell'Alto Medioevo¹⁷.

¹² *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 69: "Mi princeps, sacramentum completum est; sanus urbem ingressus est, sospes regrediat, atque in patibulo suspensus intereat, quatenus nempe fama eius pervolet undique, ut talia committere minime audeat". Il "cavato ligno" cui viene sospeso Alfano richiama l'uso già attestato da Tacito, *Germania*, cit., cap. XII: "Proditores et transfugas arboribus suspendunt". *Rotari*, 1 lo conferma, in modo più laconico: "si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaverit, animæ suæ incurrat periculum et res eius infiscitentur" (per la legislazione longobarda si fa riferimento a *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Roma 2005).

¹³ Il giuramento ambiguo costituisce un τόπος della letteratura medievale: R.J. Hexter, *Equivocal Oaths and Ordeals in Medieval Literature*, Cambridge 1975.

¹⁴ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 71. Simile la sorte della moglie di Lot che, voltatasi a scrutare il rogo di Sodoma, divenne una statua di sale: Gn XIX, 26 (per i testi scritturistici si fa riferimento a *Biblia sacra iuxta vulgatam editionem*, a cura di B. Fischer, R. Gryson e R. Weber, Stuttgart 2007). Non si può escludere un calco biblico.

¹⁵ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 69: "Atque ut nonnulli ferunt, ab illo tempore gelu glaciesque in tellure videlicet Salerno decedit ad fruges demoliendum".

¹⁶ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 72.

¹⁷ Pseudo-Cipriano, *De duodecim abusivis sæculi*, cap IX, in *Patrologia cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. XL, Lutetia Parisiorum 1861: "Qui vero regnum non secundum hanc legem dispensat, multas nimirum adversitates imperii tolerabit. Idcirco enim pax sæpe populorum rumpitur, et offendicula etiam de regno suscitantur, terrarum quoque fructus diminuuntur, et servitia populorum præpediuntur, multi et varii dolores prosperitatem regni inficiunt, charorum et liberorum mortes tristitiam conferunt, hostium in cursus provincias undique vastant, bestiae armentorum et pecorum greges dilacerant: tempestates æris et hyemis terrarum foecunditatem et maris ministeria prohibent, et aliquando fulminum ictus segetes et arborum flores et pampinos exurunt. Super omnia vero regis injustitia, non solum præsentis imperii faciem offuscat, sed etiam filios suos et nepotes, ne post se regni hæreditatem teneant, obscurat". Non sappiamo se l'Anonimo

Il misfatto è duplice: Sicardo, proditoriamente, ha ucciso uno dei *proceres*; soprattutto, ha offeso quel Dio invocato nel giuramento. È qui che il Cronista inserisce la sua digressione, dichiarando immediatamente il debito – o meglio, il florilegio – nei confronti di Sant’Agostino. Coi sermoni 307 e 308, quel “preclarissimus doctorem episcopum” aveva chiarito uno dei passi più complessi del Vangelo di Matteo. Ai versetti 33-37 del capitolo V, Gesù supera il divieto mosaico di spergurare o di giurare sugli idoli e pare interdire ogni forma *sacramentum*. “Ego autem dico vobis: Non iurare omnino (...) Sit autem sermo vester: est est, non non”¹⁸. Tali parole si collocano in un più ampio discorso sul rapporto tra Torah e Vangelo: la questione sembra meramente teologica, ma comporta rilevanti implicazioni giuridiche sia sul piano ermeneutico che su quello assiologico. La *lex gratia* abroga le rigide regole veterotestamentarie, in virtù del principio *lex posterior derogat priori*? O la norma cristiana va intesa come consiglio non vincolante? Agostino scioglie il nodo distinguendo il piano della perfezione da quello del precetto. E così il battezzato, in determinati casi, può giurare; anche se sarebbe meglio si astenesse completamente dalla pratica.

Ripetendo le parole del Filosofo, il Cronista si domanda: “Cum ergo Dominus iuravit, quare dominus Christus suis iurare prohibuit?”¹⁹. Più volte, nell’Antico Testamento, si fa riferimento al patto che Jahwéh ha stipulato col suo popolo: è un’alleanza solenne da cui Dio non recede. “Juravit Dominus, et non poenitebit eum”²⁰. Anche Isidoro vi aveva riconosciuto un vero e proprio giuramento, il più certo di tutti perché assicurato dalla

conoscenza questo fortunato trattatello del sec.VII; sicuramente, ne condivideva a pieno le idee. Tutto sembra preludere al più duro dei flagelli: la Guerra civile che porterà alla *Divisio* dell’849. Per un’analisi più approfondita, si rimanda a G.A. Nobile Mattei, 806-856. *Una svolta autoritaria nel Principato di Benevento*, in *Studi su Benevento longobarda*, a cura di M. Rotili, Benevento 2018, pp. 162-232.

¹⁸ Mt V, 33-37: “Iterum audistis quia dictum est antiquis: «Non periurabis; reddes autem Domino iuramenta tua». Ego autem dico vobis: «Non iurare omnino», neque per caelum, quia thronus Dei est, neque per terram, quia scabellum est pedum eius, neque per Hierosolymam, quia civica est magni Regis; neque per caput tuum iuraveris, quia non potes unum capillum album facere aut nigrum. Sit autem sermo vester: «Est, est», «Non, non»; quod autem his abundantius est, a Malo est». Ma anche Gc V, 12 – parafrasando il passo evangelico – invita a non giurare. Cfr. Prodi, *Il sacramento*, cit., pp. 39-40.

¹⁹ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVII, cap. III).

²⁰ Sl CIX, 4. Lo conferma anche San Paolo in Eb VI, 13 e 16-17: “Abrahæ namque promittens Deus quoniam neminem habuit per quem iuraret maiorem iuravit per semet ipsum (...) homines enim per maiorem sui iurant et omnis controversiæ eorum finis ad confirmationem est iuramentum. In quo abundantius volens Deus ostendere pollicitationis hereditibus immobilitatem consilii sui interposuit iusiurandum”. Cfr. Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVII, cap. II.

verità intrinseca di Dio²¹. Com'è possibile, allora, che ciò che il Padre stesso ha compiuto possa essere interdetto agli uomini? Forte dell'insegnamento patristico, l'Anonimo può rispondere: "non est peccatum verum iurare, sed quia grande peccatum est falsum iurare, longe est a peccato falsum iurandi qui omnino non iurat. Dominus ergo qui prohibuit iurare, supra ripam te noluit ambulare, ne pes tuus in angusto labatur, et cadas"²². Meglio prevenire il peccato potenziale, evitando di esporsi al rischio di giurare il falso²³. Certo, chi spergiura in buona fede non si macchia quanto chi lo fa dolosamente: eppure pecca, se non altro per la leggerezza delle sue parole²⁴. "Falsa iuratio non est leve peccatum"²⁵, perché coinvolge quantomeno il II e l'VIII comandamento²⁶.

Il giuramento promissorio, d'altra parte, rischia di porre l'uomo di fronte ad un dilemma: cosa fare quando il suo oggetto si rivela peccaminoso? Rinneare la promessa (e così spergiurare) o attuarla, realizzando un male che potrebbe risultare perfino peggiore? È il caso di Erode, che per non mancare all'impegno con Salomè si vide costretto a decollare Giovanni Battista. Il Re aveva giurato di soddisfare qualunque cosa le avesse chiesto la fanciulla, ed essa pretese la testa del Santo²⁷. "Videbat enim tantum scelus fieri: sed positus inter iurationem suam et puellæ petitionem, ubi videbat cruentum facinus, ibi rursus timebat reatum perjurii"²⁸: e così, l'infelice

²¹ Isidoro di Siviglia, *Sententia*, lib. II, cap. 31, 10, in *Patrologia cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne vol. LXXXIII, Lutetia Parisiorum 1862: "Iurare est Dei illa providentia quæ statuit non convellere statuta (...) Iuravit Deum et non poenitebit eum, id est quæ iuravit, non mutavit".

²² *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVII, cap. III).

²³ Isidoro di Siviglia, *Sententia*, cit., lib. II, cap. 31, 1-2: "Sicut mentiri non potest qui non loquitur, sic periurare non poterit qui iurare non appetit. Cavendam igitur esse iurationem, nec eam utendam nisi in sola necessitate. Non est contra Dei præceptum iurare, sed dum usum iurandi facimus, periurii crimen incurrimus. Nunquam ergo iuret qui periurare timet".

²⁴ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVII, cap. III).

²⁵ Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVII, cap. II.

²⁶ Isidoro di Siviglia, *Sententia*, cit., lib. II, cap. 31, 8: "Quacumque arte verborum quisque iuret, Deus tamen, qui conscientia testis est, ita hoc accipit sicut ille cui iuratur intellegit. Dupliciter autem reus fit qui et Dei nomen invanum adsumit, et proximum dolo capit".

²⁷ Giovanni aveva duramente rimproverato la lussuria del Re. Pur non obbedendo, questi riconosceva la verità di quanto gli contestava il Battista. "Sed quoniam temere iuravit ebrius lætitia et delectatione saltantis, daturum se promisit quidquid illa puella, quæ saltando placuerat, poposcisset": Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. I.

²⁸ Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. I. *Chronicon Salernitanum*, cit., cap.

Erode “ne Deum offendere periurando, Deum offendit seviendo”²⁹. Il modo migliore per scansare questo “bicipitem laqueum” sarebbe evitare del tutto la pericolosa formula, frenare la lingua, mantenere ferma la verità³⁰. Eppure, in simili casi, meglio accantonare il giuramento temerario che compiere il male peggiore³¹. Ancora una volta, è la Bibbia a fornire un esempio: mosso dall’ira, Davide aveva giurato di uccidere Nabal, salvo poi desistere dall’omicidio. “De duobus peccatis elegit minus, sed minus fuit illud in comparatione majoris. Nam per se ipsum appensum, magnum malum est falsa juratio”³².

Richiamando la casistica del Vescovo di Ippona, l’Anonimo spiega che colui che è provocato a giurare non pecca quanto chi lo accusa. Egli agisce per purgarsi da una “mala suspicio” che, altrimenti, continuerebbe ad adombrarne la fama³³. D’altra parte, chi richiede un giuramento – consapevole che l’altro affermerà il falso pur di vincere – va considerato peggio di un omicida “quia homicida corpus occidit, ille animam”: l’anima di colui che mente e la propria³⁴.

70: “Si dixerimus: «Parce Iohanni!» periurium suademus; si dixerimus: «Noli periurare» ad scelus implendum provocamus”.

²⁹ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70.

³⁰ Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. II. Cfr. *ivi*, sermo CCCVII, cap. IV.

³¹ L’esempio di Erode ritorna anche in *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 11. Avendo giurato di annientare Arechi, Carlo Magno è disceso nel Mezzogiorno. I vescovi beneventani, in missione di pace, gli ricordano l’episodio biblico e lo esortano a non adempiere l’impegno peccaminoso. Tuttavia, per placarne la coscienza, architettano uno stratagemma: l’Imperatore si scaglierà contro l’effigie del Principe, rispettando alla lettera il *sacramentum*.

³² Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. II (= *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70). Ancor più netto Isidoro di Siviglia, *Sententia*, cit., lib. II, cap. 31, 9: “Non est conservandum sacramentum quo malum incaute promittitur, veluti si quispiam adulteræ perpetuam cum ea permanendi fidem polliceatur. Tolerabilius est enim non implere sacramentum quam permanere in stupri flagitium”. La Chiesa può dunque dichiarare nulli i giuramenti peccaminosi o sciogliere da quelli pericolosi, in virtù della *potestas clavium*: Prodi, *Il sacramento*, cit., pp. 68-69.

³³ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. III). Isidoro di Siviglia, *Sententia*, cit., lib. II, cap. 31, 7: “Sunt multi ad credendum pigri, qui non moventur ad fidem verbi. Graviter autem delinquent qui sibi loquentes iurare cogunt”.

³⁴ Questo giuramento si rivela inutile: entrambi si dannano l’anima, ma chi lo provoca perde pure la causa. *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. IV). A questo punto, il florilegio del Cronista diventa così spudorato da riportare un episodio narrato dal Filosofo come se fosse avvenuto ad un suo contemporaneo. L’Anonimo afferma di aver appreso i fatti dal protagonista, ma non si cura neanche di cambiarne il nome. Tuto di Limeno – cittadino di Ippona (e di Salerno!)

Nel selezionare questi passi, il Cronista ha chiaramente optato per il tono moralistico dei *Sermones*. È perciò lontano da una regolamentazione giuridica che definisca le condizioni di liceità del giuramento. Centocinquant'anni più tardi, quando Graziano compilerà la causa XXII del *Decretum*, saranno ben altre le opere agostiniane richiamate³⁵. Da parte sua, l'Anonimo ha premesso che giurare il vero non è peccato, ma poi si è lasciato andare ad un'invettiva rigorista che sembra non concedere eccezioni. È forse un riflesso della sua estrazione benedettina, che implica la vocazione al perfezionamento. I monaci non sono cristiani qualsiasi: la *Regula* impone loro precetti più stringenti, e tra questi il divieto assoluto di giurare³⁶. Sembra di cogliere un ritorno al massimalismo evangelico, già prevalente nella dottrina dei primi secoli e poi ripreso, verso la metà del IX, da Aimone di Halberstadt³⁷. Ancor più della *forma mentis* monastica, le dinamiche politiche possono aver determinato questa posizione oltranzista: al termine della nostra indagine, proveremo ad avanzare alcune ipotesi di lavoro.

Per ora, basti sottolineare come la maggior parte dei teologi altomedievali ritenga il *sacramentum* un atto non buono, e tuttavia necessario. Certo, sarebbe auspicabile che l'*est* ed il *non* della bocca siano confermati dall'*est* e dal *non* delle opere, e che tanto basti a chi ascolta. E, tuttavia, la massima "quod autem his abundantius est, a Malo est" non va intesa come se il giuramento sia un male di per sé. Piuttosto, esso scaturisce dal male: è l'altrui *infirmetas* – il male dell'uomo caduto ed incredulo – a renderlo inevitabile. La liceità dell'istituto è fissata alla condizione della *necessitas*,

– aveva citato in giudizio un suo debitore: costui, spergiurando, vinse la causa ma poi morì. I giudici condannarono Tuto al flagello: "Et melius rem tuam quam exiges perderes quam animam hominis falsa iuracione perimeres". *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 70 (= Agostino, *Sermones*, cit., sermo CCCVIII, cap. V).

³⁵ Agostino prevale nelle *questiones* I-II (*Epistula ad Publicolam*, *De verbis Apostoli*, *Super epistola ad Galathas*, *De sermone Domini in monte*) mentre nelle *questiones* III-V si ricorre principalmente ad Ambrogio, Girolamo, Beda ed ai canoni di alcuni concili provinciali. Sulle condizioni di ammissibilità del giuramento, cfr. Prodi, *Il sacramento*, cit., pp. 52-53.

³⁶ Benedetto da Norcia, *Regula*, a cura di R. Hanslik, Vindobonæ 1960, tit. IV, cap. 27: "Non iurare ne forte periuret". Le fonti processuali, tuttavia, attestano una continua elusione del precetto.

³⁷ Prese alla lettera, le parole di Cristo non sembrano lasciare spazio al *sacramentum*; ciclicamente, la questione verrà sollevata dalle sette integraliste in nome della purezza evangelica. Cfr. A. Vauchez, *Le refus du serment chez les hérétiques médiévaux*, in *Le serment*, a cura di R. Verdier, Paris 1991, II. *Théories et devenir*, pp. 257-263; Prodi, *Il sacramento*, cit., pp. 339-386. Qualche scrupolo si affaccia anche tra i giuristi: lo *scholium* Περὶ ὀρκου ὁμοῦ ἐν *Basilici*, 22.5.1 riprende due corposi brani omiletici di Giovanni Crisostomo, uno dei più intransigenti avversari del giuramento.

oltre la quale diventerebbe frivolo e perfino blasfemo³⁸. Così, però, l'esegesi biblica ne ha legittimato l'uso a fini giuridici³⁹.

3. *Un giudicato beneventano del 756*

Il giuramento era troppo radicato nella cultura germanica per poter essere abrogato. In un mondo travagliato dall'incertezza giuridica e politica, esso appariva come un rimedio indispensabile⁴⁰. In ambito giudiziale,

³⁸ Rabano Mauro, *Commentaria*, cit., lib. II, cap. 6: "qui intelligit non in bonis, sed in necessariis iurationem habendam, refrenet se quantum potest, ut non ea utatur, nisi cum necessitate, cum videt pigros esse homines ad credendum quod eis utile est credere, nisi iuratione firmetur (...) Qui iurare non prohibuit, quomodo loqui oportet docui. «*Sit*» inquit «*sermo vester, est, est, non, non*»; quasi diceret: quod est, sufficiat dicere, est; quod non est, sufficiat dicere, non est; sive ideo bis dicitur «*est, est, non, non*», ut quod ore affirmes, operibus probes, et quod verbis neget, factis non confirmes. Hoc enim bonum et appetendum est, ut testimonium bonorum operum orationem commendet dicentis. Cum ergo subinfert: «*Quod his abundantius est, a malo est*», ita intelligi oportet, ut scias, si iurare cogaris, illud de necessitate venire infirmitatis eorum quibus aliquid persuades, quæ utique infirmitas malum est (...) Itaque non dixit: «*Quod amplius est, malum est*». Tu autem non malum facis, qui bene uteris iuramentone, quæ etsi non bona, tamen necessaria est, ut alteri persuadeas quod utiliter persudes. Sed «*a malo est*», ab illius videlicet infirmitate, a quo iurare cogaris". Valafrido Strabone, *Glossa ordinaria in Evangelium secundum Mattheum*, cap. V, vers. 37, in *Patrologie cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. CXIV, Lutetia Parisiorum 1852: "Non quidem malum, quia etsi non bonum, tamen necessarium, sed a malo est, non tuo sed illius a quo cogaris iurare, id est, ab infirmitate illius quæ malum est".

³⁹ E questo perché il diritto umano non può certo imporre i consigli di perfezione del Vangelo. Pascasio Radberto, *Expositio in Evangelium Matthei*, lib. III, cap. 5, in *Patrologie cursus completus – Series latina*, a cura di J.P. Migne, vol. CXX, Lutetia Parisiorum 1852: "Sufficit enim dicere ore, est illud, quod in corde est; non est autem, in ore, illud, quod in corde non est. Quidquid vero extra hanc regulam secus est, certe aut ex mendacio est, aut ex infirmitate alterius, licet verum sit quod iuratur. Et ideo non dicit, quidquid amplius est, malum est, sed temperat sententiam, et ait, a malo est. Quia si quidpiam plus minusve subterfuerit, a malo esse convincitur (...) Sed tamen quia videtur Apostolus quam sæpe iurasse, et veritatis sacramenta inter Christianos pro satisfactione alterius, licet a malo sint, frequentius conceduntur, liquet quod Christus penitus iurare non prohibuit; sed propter occasionem perjurii (...) Dominus docuit quod perfectius est, indulsit quod infirmitatis, resecauit quod superstitiosum erat et noxium (...) Idcirco nemo sicut bonum appetat iurandum, sed pro infirmitate alterius quæ a malo est, quia infirmitas mala est, utatur iuramento veritatis subsidio fretus, ut ei persuadeat quem iure necessaria fide viderit infirmari". Valafrido Strabone, *Glossa ordinaria*, cit., cap. V, vers. 37: "Veritas Evangelii iuramentum non recipit, sed alterius infirmitas id cogit, dum veritati non credit".

⁴⁰ L'incertezza – insieme alla speculare ossessione per la *firmitas* – rappresenta un tratto caratteristico del diritto altomedievale: M. Lupoi, *Alle radici del mondo giuridico europeo*.

l'istituto rappresentava lo strumento risolutivo per antonomasia, perché capace di pacificare la lite e decretare in modo netto chi vince e chi perde⁴¹: in questo, una significativa differenza rispetto al processo tardoromano che, strutturato nelle forme e meticoloso nell'accertamento, aveva riservato all'istituto una funzione residuale⁴².

Saggio storico – comparativo, Roma 1994, pp. 60-65 e 560-578. Laddove manca una sovranità capace di assicurare la sua legge, non resta che appellarsi al Cielo.

⁴¹ Nell'Alto Medioevo “la funzione giudiziaria non è rivolta ad accertare il fatto e a decidere in diritto la lite, ma piuttosto a disciplinare la contesa”: G. Astuti, *I contratti obbligatori nella Storia del diritto italiano*, Milano 1962, p. 191. In questo senso, duello e giuramento sono congeniali ad un rito accusatorio dove il giudice riveste funzioni di mero controllo formale. Cfr. M. Scovazzi, *Processo e procedura nel diritto germanico*, Milano 1958; C. Azzara, *Il processo come gara. Aspetti ludici nel diritto processuale longobardo*, in *Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco*, I (1995), pp. 7-14; E. Cortese, *Il processo longobardo tra romanità e germanesimo*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo. Secoli V-VIII*, Spoleto 1995, I, pp. 628-634. Nel processo longobardo così come delineato da *Rotari*, 9 e 359, il convenuto è chiamato a giurare per purificarsi dall'accusa in modo inconfutabile; è assistito da un numero di compurgatori (*aidos*) che varia in base all'importanza economica della causa. Cfr. G. Salvio, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, vol. III, t. I, Milano 1925, pp. 252-268; E. Allorio, *Il giuramento della parte*, Milano 1937 pp. 81-89 (ma è discutibile la tesi, sostenuta da entrambi, per cui la sentenza di prova nel diritto longobardo possa essere “semplice” e, dunque, richiedere una successiva sentenza definitiva). Ben distante dal carattere decisorio del *sacramentum* germanico è quel giuramento *de veritate* che, a partire dal Basso Medioevo, sarà imposto agli imputati prima della deposizione. Tale istituto nascerà come corollario del rito inquisitorio, prefiggendosi come obiettivo la confessione: laddove il *reus* deponga *pro se*, perciò, la causa non verrà automaticamente risolta in suo favore. Cfr. D. Edigati, *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale*, Milano 2012.

⁴² La normativa postclassica, indirizzando il processo all'accertamento della *veritas*, lo lasciava operare solo in caso di “inopia probationum” (C.4.1.3) o di difficoltà nel determinare il valore della *res*. Il Digesto ne contemplava la disciplina nei titoli *De iure iurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali* e *De in litem iurando* (D.12.2.0 e D.12.3.0, parzialmente corrispondenti a *Basilici*, 22.5.0 e 22.6.0). Il Codice giustiniano presentava un titolo *De rebus creditis et de iureiurando* (C.4.1.0). Cfr. C. Bertolini, *Il giuramento nel diritto privato romano*, Torino 1886; B. Biondi, *Il giuramento decisorio nel processo civile romano*, Palermo 1913. Tuttavia, se è vero che il giuramento di purgazione è tipico delle diverse legislazioni barbariche, ciò non implica che la sua genesi sia legata ad un costume intrinsecamente germanico. Studi recenti hanno sottolineato il divario tra il procedimento romano ordinario, delineato dalla legislazione imperiale, ed i riti sommari, sviluppati dalle magistrature militari. Già tra IV e V secolo queste ultime avrebbero sperimentato una giustizia più rapida, dove il giuramento del convenuto e dei commilitoni avrebbe sostituito la testimonianza; i *foederati* barbari avrebbero così assorbito queste prassi per poi travasarle nelle proprie leggi. Cfr. I. Wood, *Disputes in late fifth- and sixth-century Gaul*, in *The settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di W. Davies e P. Fouracre, Cambridge 1986, pp. 7-22; W.E. Voß, *Vom römischen Provinzialprozess zum Rechtsgang des frühen Mittelalters*, in *Recht im frühmittelalterlichen Gallien*, a cura di H. Siems, K. Nehlsen-von Stryk e D. Strauch, Köln 1995, pp. 73-108; L. Loschiavo, *Figure*

Lungi dal condannarlo *ab imis*, il diritto canonico riuscì a condizionare gli ordinamenti secolari, anche se in modo parziale. Proponendo *testes* e *cartulae* come alternative più affidabili – e meno pericolose per l’anima – la Chiesa veicolava un’idea di processo ben diversa da quella barbarica⁴³. Diversamente dai mezzi purgatori tradizionali, queste prove si pongono come obiettivo l’accertamento della *veritas rei*⁴⁴. È una tendenza di lungo periodo; per secoli, gli strumenti recenti si sommeranno a quelli arcaici, senza sostituirli del tutto. Neanche Liutprando e Ratchis – pur manifestando i propri dubbi – prescinderanno dalla *pugna* e, soprattutto, dal *sacramentum*⁴⁵.

di testimoni e modelli processuali tra Antichità e Primo medioevo, Milano 2004, pp. 82-95.

⁴³ Anche la Chiesa conosceva il giuramento: ma la *purgatio canonica* differisce dal *sacramentum* proprio dei diritti germanici. L’istituto canonico si inseriva in un rito che manteneva le forme del processo romano e l’*onus probandi* in capo all’attore. “L’*uctoritas* di Gregorio Magno, e dei pontefici che dopo di lui avevano disposto giuramenti purgatori consentiva di inserire nella struttura del più antico *ordo iudiciarius* un giuramento di innocenza che fosse privo (...) di funzione probatoria. Funzione che il diritto canonico riconosceva in campo criminale solo alla confessione e alla testimonianza di due o tre testimoni legittimi (...) Poiché nel giudizio l’innocenza era affermata attraverso la mancata dimostrazione di colpevolezza, e non per via diretta, il giuramento serviva ad eliminare ogni residuo sospetto (...) Toglieva all’innocente lo scandalo dell’accusa, allontanava il rumor (...) La natura decisoria del giuramento veniva fortemente ridimensionata (...) La dichiarazione di innocenza non poteva prevalere su risultanze probatorie già acquisite, perché non era ammessa, di regola, quando l’attore avesse assolto l’onere della prova. Il giuramento diveniva perciò effettivamente decisorio solo quando – per una qualche ragione – non fosse stato prestato: ed allora l’inosservanza della richiesta veniva equiparata ad una confessione. L’impiego del giuramento finiva così con l’essere soprattutto confirmatorio (...) serviva a corroborare l’innocenza del giurante, già giudizialmente determinata”: A. Fiori, *Il giuramento canonico di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della purgatio canonica*, Frankfurt am Main 2013, p. 63. Se è vero che la legislazione laica subisce l’influenza delle prove canoniche, è pur vero che anche il diritto canonico finisce per assorbire nella *purgatio* alcuni elementi di stampo germanico, a partire dai *compurgatores*: come sottolinea l’Autrice, i concili francesi di età carolingia mostrano un’ibridazione che allontana l’istituto dal modello papale. Cfr. Ead, *Il giuramento canonico di purgazione*, I. *L’Alto Medioevo*, Roma 2001, pp. 49-62.

⁴⁴ L. Loschiavo, *Il ruolo dei testimoni e la formazione dell’ordo iudiciarius canonico tra VII e IX secolo*, in “*Solvere et ligare*”. *Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti*, a cura di F. Zanchini, Milano 2005, I, pp. 115-149.

⁴⁵ Cfr. F. Sinatti d’Amico, *Le prove giudiziarie nel diritto longobardo. Legislazione e prassi da Rotari ad Astolfo*, Milano 1968, pp. 203-368. Nella legislazione longobarda non risultano, invece, tracce di ordalia; l’eventuale eccezione di *Divisio Ducatus*, 8 – lì dove si discorre di *iudicium divinum* – potrebbe spiegarsi con la contingente influenza franca; ma che si tratti di ordalia è opinabile, giacché in qualche altro capitolo l’Editto adopera la locuzione *iudicium Dei* come sinonimo di duello (per i *pacta* dell’Italia meridionale si fa riferimento a *Guerre, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Âge: Pacta de*

La storia del giuramento nel Mezzogiorno longobardo comincia con una *notitia iudicati* del luglio 756⁴⁶. L'Editto ha già subito notevoli aggiunte, e il documento mostra perfettamente la difficile coesistenza tra vecchi mezzi di purgazione e nuovi mezzi di prova. Al cospetto del duca Liutprando compare "Egildi ancella Dei" insieme al nipote "Comis presbiter" e ad un certo Eliseo; i rapporti di quest'ultimo con gli altri attori non sono precisati ma la natura della controversia lascia intuire un legame di sangue. L'*altercatio* è di quelle rilevanti, se il Duca ritiene opportuno ricordare la presenza di altri giudici⁴⁷. Il convenuto è l'abate Maurizio che, a detta dei promotori, possiede senza titolo la chiesa di San Nazaro "in balle Alifana": "genitor noster et nos eam edificavimus a fundamentis et contra rationem eam tulisti et per legem nobis ipsa rendere deberis"⁴⁸. Dalla *notitia* emerge

Liburia, Divisio principatus et altre actes, a cura di J.M. Martin, Roma 2005). Sull'ordalia, cfr. F. Patetta, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890; H.C. Lea, *Forza e superstizione ossia compurgazione legale, duello giudiziario, ordalia e tortura*, Piacenza 1910; J. Gaudemet, *Les ordalies au Moyen Âge: doctrine, législation et pratiques canoniques*, in *La preuve*, t. II, Bruxelles 1965, pp. 99-135; D. Barthélemy, *Diversité des ordalies médiévales*, "Revue Historique", CCLXXX (1988), n. 567, pp. 3-25; R. Bartlett, *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford 1986.

⁴⁶ Tra i pochissimi giudicati relativi alla fase ducale, questo è l'unico in cui si accenna al *sacramentum*. Ovviamente, vigendo la legislazione nazionale, non si può dubitare della sua regolare operatività; ma la documentazione superstita non ci consente di procedere indietro nel tempo. Recentemente, il documento è stato più volte edito con qualche variazione filologica che, tuttavia, non ne intacca il senso complessivo: AB, doc. 67; CDL, IV/2, doc. 43; CSS, I, 25.

⁴⁷ CSS, I, 25: "adistante erga Nobis Ingiperto missoni segi et Iohanne mare pahis vel ceteri iudicibus nostris". Interessanti le osservazioni di Zielinski: "per la prima volta il duca Liutprando (...) ha emesso un documento senza la madre Scauniperga (...) Particolare attenzione merita la verosimile presenza di un *missum domni regis* Ingilberto, il quale deve aver soggiornato a Benevento in quel periodo per incarico del re Astolfo": CDL, IV/2, p. 141. Questa *notitia* è la sola, in area meridionale, a mostrare accanto al duca dei giudici *adstantes*: cosa che segna un tratto distintivo rispetto alla prassi coeva del Regno (nel Mezzogiorno, si risconterranno pochi altri casi a partire dalla metà del sec.IX): cfr. P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secc.IX-XI)*, Spoleto 1997, pp. 262-265. È possibile che il giovane Liutprando abbia adottato forme più solenni a fini di propaganda, quasi per imitare la *gairethinx* nazionale.

⁴⁸ Entrambe le parti sono, quindi, ecclesiastici; pomo della discordia è la proprietà di una chiesa. Ciononostante, la causa è promossa davanti alla potestà secolare: evidentemente, manca la competenza esclusiva in favore del giudice ecclesiastico. Inoltre, la questione è risolta tramite il solo diritto longobardo. Sei anni dopo, in un altro caso, Arechi II accoglierà le richieste di Maurizio combinando Sacri Canoni ed Editto: AB, doc. 69. Così aveva già fatto Gisulfo II, e così farà ancora Sicardo. I caratteri della giurisdizione *in rebus ecclesiasticis* non sono chiari, ma sembra possibile delinearne due tratti caratteristici: il diritto romano, se non integrato in qualche collezione canonica, non è considerato una fonte; il duca-principe,

con chiarezza lo schema accusatorio, tipico del processo longobardo. La domanda è direttamente rivolta alla controparte, che pronta replica: “Veritas est quod genitor vester et vos eam edificastes, sed vos vona et expontanea voluntate ipsa prefata ecclesia cum omnibus rebus suis offeruistes in beato Sancto Archangelo et Benedicto in senodocio”⁴⁹. L’Abate ammette una delle affermazioni altrui (che diviene fatto certo) e ne contesta l’altra (che diventa oggetto di prova).

Se la controversia si fosse svolta un secolo prima, la questione si sarebbe probabilmente chiusa subito tramite il giuramento del convenuto. Tuttavia, la prassi ha riconosciuto al giudice un margine d’intervento maggiore rispetto ai tempi di Rotari⁵⁰. Comincia così una breve istruttoria: “audita eorum intentione”, il Duca dispone la lettura della *chartula offertionis*. Nell’VIII secolo le oblazioni “pro anima” si erano moltiplicate, scardinando le formalità tradizionali della donazione. Re Liutprando aveva assicurato la stabilità delle elargizioni “in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio”, anche se prive di *thinx* o *launegild*⁵¹. Sul piano sostanziale, l’oblazione può realizzarsi *per chartulam*. Sul piano processuale, però, la prova documentale fatica ad affermarsi; resta una certa diffidenza circa la sua attendibilità e, d’altra parte, le poche leggi in proposito non rivestono portata

come protettore della Chiesa, gode di competenza quantomeno concorrente (ma, forse, persino esclusiva: diversamente da quanto accade nel Regno, le prime cause conosciute da ecclesiastici compaiono solo a partire dalla metà del IX secolo).

⁴⁹ CSS, I, 25. Lo stile adottato mostra quanto i Longobardi meridionali faticino a concepire una *pars monasterii*: il convenuto Maurizio è definito “abbatem”, ma non si specifica di quale istituto. Donatari sembrano essere i due santi. Quando si tratterà di assegnare il giuramento, il Duca coinvolgerà cinque monaci “ad parte Maurici abbati”. Nel Ducato di Spoleto, invece, due giudicati del 753 e del 761 definiscono l’Abbazia di Farfa *pars monasterii*: RF, II, 34 e II, 45.

⁵⁰ “Nello svolgimento del processo, pur rimanendo fermo il rapporto fra parti e giudici, durante l’istruttoria che precedeva la sentenza di prova e nella quale il giudice poteva agire senza essere vincolato a rigori formali, egli cercò di rendersi conto della verità nel miglior modo possibile”: Sinatti d’Amico, *Le prove*, cit., p. 235. Qualora l’esito dell’indagine si riveli favorevole all’attore, il giudice non esita a ribaltare l’onere del giuramento, nonostante le prescrizioni edittali favoriscano il convenuto. Cfr. Loschiavo, *Figure*, cit., pp. 209-217.

⁵¹ *Liutprando*, 73. Cfr. F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici*, III. *Il diritto delle obbligazioni*, Città di Castello – Roma 1909, pp. 237-238; E. Cortese, *Il diritto nella Storia medievale*. Roma 1995, I. *L’Alto Medioevo*, pp. 139, 161 e 335-336. Sono passati trent’anni esatti dalla legge di Liutprando: ciononostante, sembra che Egildi non comprenda l’irrevocabilità di una donazione priva delle formalità tradizionali. Come se continuasse a ritenerla precaria, ignorando l’eccezione introdotta in favore dei luoghi sacri. Non a caso, la Monaca agisce col suo *entourage* familiare e sottolinea l’origine paterna del bene: è ancora viva, nella sua mentalità, l’idea di un patrimonio collettivo ed indisponibile.

generale⁵². Il giudice pensa perciò d'interrogare i testimoni menzionati nella carta, che confermano la loro presenza durante l'atto⁵³. A questo punto, sono state esperite tutte le prove più innovative: quelle che, ai nostri occhi, offrono maggiori certezze. Il loro risultato è concorde, eppure il Duca non ritiene opportuno rinnegare definitivamente i meccanismi più arcaici.

A ben vedere, nessuna disposizione specifica il regime probatorio della donazione; esiste, però, una norma più ampia sui negozi (*causae*) tra privati. È una norma recente, promulgata nel 717 da re Liutprando. Essa riconosceva il valore della testimonianza non solenne, se unita al *sacramentum* dalla parte che ne trae vantaggio. Rispetto all'impostazione generale di Rotari, scomparivano i congiuratori: il Re sperava, così, di limitare il pericolo del *periurium*. A rigore, sarebbe questa la procedura da seguire⁵⁴. Tuttavia, al giudice beneventano non basta la deposizione dei "testimonia": decreta perciò una sentenza di prova in cui cinque monaci dovranno giurare

⁵² "L'evoluzione processuale del documento non percorre le stesse tappe del documento come elemento costitutivo dei diritti. E ciò perché nel processo il giuramento appare ancora il mezzo più decisivo della contesa (...) Le chartulæ dunque ebbero più fortuna ed efficacia come elementi costitutivi di diritti che non come mezzi di prova processuale": Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., pp. 282-283.

⁵³ CSS, I, 25: "et requesivimus testimonia qui ibidem scripta erant, si in eorum presentiam ipsa iam nominata Egildi et Gentile nominata ecclesia Sancti Nazari offeruerunt in beati Sancto Benedicto, sed illi professi sunt nobis quia in nostris presentibus ipsa offerio facta fuit, et qui supra Egildi et Gentile nos rogaverunt et per earum rogatu manum in carta posuimus". Compare qui Gentile che, in base a quanto si apprende in seguito, era "germana" di Egildi.

⁵⁴ Lo nota anche Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., pp. 237, 297-312 e 382 (ma la correttezza di questa osservazione dipende dalla discussa traduzione del vocabolo *conliberti*, che l'Autrice considera sinonimo di "uomini liberi di pari condizione" mentre una diversa interpretazione sostiene che il termine indichi i servi manomessi dallo stesso padrone: sul punto, cfr. G. Salvioli, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo-franco. Contribuzione alla storia della proprietà fondiaria in Italia*, in *Atti e memorie delle Regie Deputazioni d'istoria patria delle provincie modenesi e parmensi*, serie III, II (1883), pp. 183-223; G. Tamassia, *I colliberti nella storia del diritto italiano*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja*, Milano 1905, II, pp. 147-166; Schupfer, *Il diritto privato*, cit., I. *Le persone*, Città di Castello 1913, pp. 29-31). *Liutprando*, 8: "De testibus. Si qualicumque causa inter conlibertus aut parentis convenerit aut acta fuerit, et homines boni tres aut quattuor interfuerent, non reprovetur postea ipsa causa, nisi eorum testimonium ambe partis credant, qui fuerent inter; pro cuius autem causa testis illi testimonium reddederent ipse homo causatorum suo per sacramentum satisfaciat. Testis vero ipsi tales sint, quorum opinio precellat operibus, et quibus fides amittitur, vel quibus princeps aut eius iudices credere possent". "Questo nuovo istituto è nato (...) nell'intento di evitare casi di facile spergiuo (...) al giuramento della parte avallata dai congiuratori si sostituisce una deposizione di testimoni avallata dal giuramento della parte": Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., (cit. a p.303).

“ad parte Maurici abbati”. Per un riflusso di germanesimo, i testimoni si trasformano in *sacramentales*⁵⁵; ma sono congiuratori *sui generis*, perché si esprimono *de veritate* e non *de credulitate*⁵⁶. La prassi realizza uno strano ibrido, che recepisce le novità legislative degli ultimi decenni ma le contamina con una tradizione irriducibile. La sete di giuramenti del duca Liutprando prevale sul timore dello spergiuro di re Liutprando: la tendenza si riscontra anche fuori dal Mezzogiorno⁵⁷.

⁵⁵ Così, anche in sintonia con altri processi coevi, ci sembra di poter interpretare quel “*decevimus inter eos per ipsa testimonia ut preberet sacramenta*” (CSS, I, 25): la preposizione *per* reggerebbe un complemento di mezzo, perché i giuramenti sono resi tramite i testimoni. Diversa la lettura di Loschiavo, *Figure*, cit., pp. 233-234 che dà alla locuzione “*per ipsa sacramenta*” una sfumatura causale: la sentenza di prova è assunta in ragione di quanto hanno dichiarato i testimoni. Il passo, ortograficamente e sintatticamente impreciso, è obiettivamente di ardua comprensione. Dalla diversa lettura discende che i sacramentali non verranno scelti fra i testimoni, ma saranno soggetti ulteriori.

⁵⁶ In principio, i sacramentali avrebbero dovuto giurare “sull’affidabilità della persona (de credulitate) e non sui fatti (de veritate). Ai fatti, d’altronde, potevano benissimo non aver assistito. Avevano insomma il compito di dare la misura del seguito di cui godeva il convenuto (...) del consenso sociale che vi riscuoteva”: E. Cortese, *Le grandi linee della Storia giuridica medievale*, Roma 2000, p. 103. Cfr. L. Morpurgo, *Sui congiuratori del diritto germanico*, in *Archivio giuridico*, XIII (1874), pp. 190-229; Lupoi, *Alle radici*, cit., pp. 433-442. Ma nel caso di specie si realizza quella tendenza già rilevata da Sinatti d’Amico, *Le prove*, cit., p. 376: “Il fatto che i testimoni sapessero la verità era certamente un requisito che non poteva non esercitare un’attrazione ineliminabile sul giudice che voleva dare una decisione giusta; servirsene fu dunque logico, come fu altrettanto logico il desiderio di salvare la forma tradizionale”. La loro posizione è altresì diversa da quella dei testimoni *de auditu alieno* presi in esame da A. Bassani, *Sapere e credere. La veritas del testimone de auditu alieno dall’alto Medioevo al diritto comune*, Milano 2012. Anche per altri aspetti il giudicato beneventano contraddice le prescrizioni di *Rotari*, 359. Non sono entrambe le parti a scegliere i congiuratori: piuttosto, il giudice deferisce la formula ad alcuni testimoni che hanno avallato la posizione dell’Abate. La legge richiederebbe la partecipazione di quest’ultimo, ma la lettera del documento alimenta dubbi. Il numero di 5 congiuratori si allontana dai 3, 6 o 12 previsti dall’Editto: è probabile una reminiscenza di Nov.73.8. Questi caratteri si riscontrano anche in altri giudicati di area centro-meridionale: Cortese, *Il processo*, cit., pp. 639-640, nt. 27; A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove*, in Id., *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015, pp. 9 e 11.

⁵⁷ Contrariamente alle aperture legislative, “i giudici ritornavano al giuramento tutte le volte che le altre prove non sembravano sufficienti (...) Il giudice che non può sentenziare senza decidere della prova formale che porrà fine alla contesa, deve tentare, almeno nei primi decenni, l’unica strada ancora aperta per la coesistenza del documento – prova romana – con il sistema delle purgazioni longobarde: egli farà giurare sulla base del documento”. Simili ibridazioni caratterizzano anche la coesistenza fra testimonianza e *sacramentum*: “in verità non possediamo un processo nel quale la prova testimoniale si svolge secondo quello che era stato il desiderio di Liutprando e cioè che la deposizione dei testimoni doveva eliminare il giuramento”. Tali dinamiche si riscontrano anche in un placito spoletino del 747, in uno

Peraltro, la soluzione adottata confligge con una legge promulgata l'anno precedente: in nome del *favor ecclesiae*, Astolfo aveva concesso agli abati di purificarsi senza ricorrere a congiuratori⁵⁸. Il caso dimostra che la mentalità longobarda non riesce a prescindere da un impegno collettivo, visto ancora come il miglior mezzo per decidere. Al tempo stesso, qualcosa è cambiato circa il ruolo del giudice, che dispone il giuramento dopo attente indagini, indirizzandolo verso la decisione più giusta.

La *notitia* riporta l'affermazione che doveva costituire oggetto di giuramento e determinare la conclusione della causa. I congiuratori erano ormai pronti; sorprendentemente, però, gli attori si rifiutano di ricevere il *sacramentum*⁵⁹. C'è da chiedersi perché Egildi impedisca questo rito così radicato. Alessandro Di Meo v'intravide una protesta contro quei monaci falsari e mendaci: la promotrice, ritirandosi, si sarebbe risparmiata la beffa di uno spergiuro sicuro⁶⁰. Conclusioni affrettate, che il testo non permette di accogliere come certe⁶¹. Senz'altro, la Monaca non vuole ascoltare la formula

reatino del 761 ed in uno lucchese del 764: Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., pp. 369-405 (citt. alle pp. 282, 288 e 390). Cfr. Cortese, *Il processo*, cit., pp. 638-647.

⁵⁸ *Astolfo*, 19: "Si vero alter longobardus habuerit causam cum abbatibus, unde sacramentum deductum fieri debeat, antepnatur abbas solus". Nel 755, anno di emanazione della norma, Benevento era saldamente legata al Regno: improbabile che il Duca la ignorasse. La sua ribellione a Pavia inizierà solo un anno dopo il placito.

⁵⁹ CSS, I, 25: "Propterea decrevimus inter eos per ipsa testimonia ut preberet sacramenta ad parte Maurici abbatu ut iuraret quinque monaci eius dicendo quia «ipsa ecclesia Sancti Nazari cum rebus suis tu Egildi una cum germana tua offeruisti in Sancto Benedicto» et esse causa finita; quod et de presentis parati fuerunt prebere sacramenta, sed Egildi una cum nepoti sui minime voluerunt eam susceperere". Bisogna correggere l'errata lettura di Paolo Bertolini in AB, p. 562. Lo Studioso scrive: "gli attori si rifiutano di sottoporsi alla prova del giuramento"; in realtà, essi si rifiutano di assistere al giuramento imposto ai cinque sacramentali (e, forse, alla controparte).

⁶⁰ "La Monaca co' suoi rispose, che la Carta era falsa, e fattura di essi Monaci; e protestò, che per conoscere, se vera fosse, o falsa, voleano, che si esaminasse con prove, e non già si chiedesse solo il giuramento de' Monaci, perché avrebbero giurato il falso: ma protesta sì giusta non fu ammessa; e secondo l'usanza pessima, senza altro cercare, avendo cinque Monaci giurato, che la Carta era vera, la Chiesa fu giudicata dell'Abate": A. Di Meo, *Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della Mezzana età*, III, Napoli 1797, p. 19.

⁶¹ Si può dire che, nei confronti dei congiuratori, l'Annalista cada nello stesso errore che rimprovera al processo longobardo: quello di giudicare in base ad elementi non certi. Il discorso è chiaramente viziato dalla mentalità dell'Autore, che scrive in un'epoca di profonda revisione del diritto processuale. Già C. Troya, *Codice diplomatico longobardo*, IV, Napoli 1854, pp. 621-622 gli contesterà un atteggiamento fazioso. Riconoscerà i "gravissimi danni" insiti nell'uso "de' Sagramentali", ma sottolineerà come nel caso di specie era intervenuta una prova attendibile (la testimonianza). Il sospetto del Di Meo, perciò, non trova conferma. D'altra parte, l'intero giudizio si era svolto in modo coerente con gli usi del tempo.

perché dispera di vincere. Ma più che una rinuncia, il suo comportamento si rivela una tattica dilatoria⁶². *Rebus sic stantibus*, sa di avere poche *chances* di ottenere un *sacramentum ruptum*⁶³; ma in futuro le cose potrebbero cambiare, perciò conviene congelare il rito. Egildi cerca di evitare che l'effetto decisorio del giuramento produca risultati irrevocabili.

Che siano queste le sue intenzioni ci sembra confermato dalle parole del Duca, che infatti provvede a smentirle precisando che il *dominium* spetterà all'Abate ed ai suoi successori “per hunc nostrum iudicatum securiter et firmiter”⁶⁴. La donna non potrà più domandare alcunché, nemmeno i giuramenti rifiutati: è il giudicato stesso, *munimen* per eccellenza in quanto documento pubblico, ad assicurare la *firmitas*⁶⁵. Da una causa risolta senza ricorrere al *sacramentum*, scaturisce una prova formidabile che, in caso di future contestazioni, potrà prescindere dal giuramento⁶⁶. Convertiti al cattolicesimo ed influenzati dal diritto romano, i Longobardi dell'VIII secolo stanno forse rinnegando i procedimenti probatori della tradizione?

Di certo, le novità non mancano, eppure il giuramento resta in auge

⁶² D'altra parte, Egildi non procede alla *donatio sacramenti*: condonando il giuramento ed accettando il *launegild*, la rinuncia acquisirebbe quella *firmitas* che l'attrice, evidentemente, intende evitare. Diversamente da quanto si riscontra in altre *notitiae* coeve (ad es. RF, II, 83), quella beneventana non parla né di donazione, né di launegildo. Considerando la precisione dei notai longobardi, non può essere un caso.

⁶³ *Rotari*, 363: “Sacramenta tunc intellegitur ruptum, quando presentis sacrosanta evangelia aut arma sacrata ipse, qui pulsatur, cum sacramentalis suos coniuncxerit et non ausaverit iurare aut ipse ipse aut aliquis de sacramentalis suos se subtraxerit: tunc intellegitur sacramentum ruptum”. Questa circostanza causerebbe la soccombenza dell'Abate: se qualcuno viene meno all'ultimo momento, si presume sia mosso dagli scrupoli dello spergiuro. Ma se a giurare sono i testimoni oculari, come nel nostro caso, le probabilità di un improvviso ripensamento sono ridotte al minimo.

⁶⁴ CSS, I, 25. Il documento è laconico: non è chiaro se Liutprando abbia aspettato il termine annuale previsto da *Rotari*, 361 (“si ille, qui wadia suscepit, dilataverit sacramentum audire et annum totum protraxerit, post transacti anni spatium nulla in posterum habeat facundiam de ipsam rem loquendi; sed ille, qui paratus fuit sacramentum dare, firmiter possedeat”) o se abbia accorciato i tempi, forte delle altre prove raccolte.

⁶⁵ CSS, I, 25: “Proinde hunc nostrum fieri iussemus iudicatum, ut nullo advenientem tempore haveat vigore Egildi aut germana vel nepoti eius de ipsa æcclesia aliquod querendo, tantum modo se ipsa sacramenta suscepere voluerit, sed perpetuis temporibus per hunc nostrum iudicatum securiter et firmiter tam tu Mauricius abbas quam et posteris tuis ipsa nominata æcclesia cum rebus suis havere et possedere valeatis”.

⁶⁶ In caso di secondo processo, il precedente giudicato “appare valere come prova di per sé, senza bisogno di ricorrere alla conferma del giuramento solenne”. Anche il *preceptum* – in quanto documento pubblico – mostra la stessa efficacia probatoria. È proprio a Benevento, tra il 742 ed il 745, che si riscontrano i primi esempi in tal senso: Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., pp. 391-394.

almeno fino al tramonto della dominazione longobarda (1077). La sua importanza è confermata anche quando se ne fa a meno. All'alba del secondo millennio la folla aspetta ancora, col fiato sospeso, quelle parole tremende; i Vangeli sono già esposti e il convenuto ha provveduto alla *wadiatio de sacramento*. C'è chi scongiura le parti di fermarsi, di non rischiare l'azzardo, ch  l'anima di chi giura   sospesa su un precipizio tra la vita e la dannazione. Grazie agli uffici di *boni homines*, capita che i contendenti addivengano a una *convenientia*. Talora, invece,   l'attore che provvede alla *donatio sacramenti*, esonerando la controparte o i congiuratori da quella *satisfactio* che gli sarebbe dovuta; in cambio ottiene un *launegild*, che garantisce *firmitas* ed impedisce nuove pretese⁶⁷. A ben vedere, le parti non rinunciano al giuramento perch  lo ritengono superato, ma perch  lo temono. D'altra parte, come abbiamo visto, pecca chi dice il falso e pecca chi esige un giuramento superfluo. Ecco spiegata la frequenza delle *donationes sacramenti*.

4. Uno sguardo alla legislazione beneventana

Anche analizzando i capitoli promulgati dai principi Arechi ed Adelchi, ci si accorge che il giuramento resta cruciale nel processo longobardo. Questa normativa, ponendosi in continuit  con l'Editto⁶⁸, postula ancora il *sacramentum* come "mezzo comune di purgazione"⁶⁹. La formula adottata da Rotari aveva posto l'onere in capo al convenuto, che deve purificarsi

⁶⁷ Tra i documenti dell'Abbazia di Cava, l'ultimo processo di et  longobarda che si conclude con *donatio e launegild*   datato 1061 (CDC, VIII, 1322), mentre l'ultimo che termina con *convenientia*   del 1071 (CDC, IX, 104). Lo schema   chiaro. Se l'accusa   fondata (*crimen*), il convenuto deve una *compositio* al *causator*. Se invece la pretesa   infondata (*calumnia*), il convenuto deve una *satisfactio* al *causator*. Tale soddisfazione non   altro che il giuramento: in tutta la legislazione longobarda, da Rotari ad Arechi, la terminologia resta univoca (ad esempio, cfr. *Rotari*, 252; *Liutprando*, 8; *Astolfo*, 19; *Arechi*, 1). Da questo punto di vista, l'attore si trova sempre in posizione attiva: ecco perch  pu  condonare la terribile prestazione. Ma, nella logica corrispettiva dei Longobardi,   difficile concepire un atto di disposizione a titolo gratuito: occorre il *launegild*. Sulla *donatio sacramenti*, cfr. Cortese, *Il processo*, cit., pp.636-637; Delogu, *La giustizia*, cit., pp. 293-294.

⁶⁸ Sul punto, si rimanda a G.A. Nobile Mattei, *La legislazione beneventana. Lo spirito e la lettera*, in *Studi medievali*, serie III, LVII (2016), fasc. 2, pp. 495-520.

⁶⁹ Secondo Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., p. 73 l'ordinamento longobardo "non presenta lacune legislative" sul piano probatorio, perch  *Rotari*, 364 va interpretata come disposizione generale. Il giuramento opera sempre, a meno che non sia espressamente escluso.

dall'accusa (*se eduniare*)⁷⁰. In effetti, quasi tutte le ipotesi tipizzate dalla legislazione regia replicavano tale impostazione⁷¹. Talvolta, si concedeva al convenuto la scelta tra giuramento e duello⁷²; in ogni caso, l'attore poteva negare il *sacramentum* alla controparte ed esigere la tenzone⁷³. La prassi, però, aveva già complicato il quadro: riconoscendo al giudice alcuni poteri istruttori, permetteva di deferire il giuramento alla parte che sembrava avere ragione; le si concedeva, così, uno strumento formidabile per vincere la causa. Non mancarono, perciò, processi in cui l'attore fu chiamato a giurare⁷⁴.

Sul punto, i principi di Benevento non promulgarono una disposizione generale ma – forse memori di queste evoluzioni – assegnarono l'onere di giurare in due fattispecie al convenuto, in una all'attore. La terza legge di Arechi e la settima di Adelchi osservano lo schema tradizionale e, tuttavia, non mancano di introdurre alcune novità. Il primo principe intende riformare una vecchia disposizione sulle obbligazioni contratte del padre defunto e contestate dall'erede⁷⁵. Qualora il creditore avesse citato il figlio, secondo Rotari, questi avrebbe potuto scagionarsi *per sacramentum* o *per pugnam*⁷⁶. La soluzione di Arechi, invece, è più strutturata: per dimostrare il

⁷⁰ Rotari, 364: “Si pro quacumque culpa homo pulsatus fuerit ab alio et negaverit, liceat eum se eduniare secundum legem et qualitatem causæ”. In questo, la soluzione longobarda contraddice il principio romano *probatio incumbit ei qui dicit*: Padoa Schioppa, *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia*, in Id., *Giustizia medievale*, cit., p. 36.

⁷¹ Ad es. Rotari, 9, 164-166, 179, 198, 202, 213, 227-232, 248, 264-265, 269, 342, 348 e 365; Grimoaldo, 2-4 e 7; Liutprando, 11, 28, 59, 68, 81, 121 e 146; Astolfo, 15.

⁷² Ad es. Rotari, 202, 228 e 365; Grimoaldo, 7; Liutprando, 11, 68 e 121. Sui rapporti tra giuramento e duello, cfr. Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., pp. 96-127.

⁷³ Re Liutprando, nell'ammettere suo malgrado l'*antiqua consuetudo*, introduce però il giuramento *de asto* in capo all'attore che pretende il duello. Cfr. Liutprando, 71 e 118. Sulla differenza tra questa forma di giuramento ed il *iusiurandum propter calumniam* di Giustiniano, cfr. G. Salvioli, *Iusiurandum de calumnia nel suo svolgimento dall'antichità fino al secolo XVI. Studio di storia del procedimento civile e criminale*, Palermo 1888, pp. 37-56; N. Sarti, “*Maximum dirimendarum causarum remedium*”. *Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XII*, Milano 1995, pp. 39-72.

⁷⁴ Padoa Schioppa, *Aspetti*, cit., p. 16; Id., *Giudici*, cit., p. 40.

⁷⁵ Arechi, 3: “Si quis filium post mortem patris eius pulsaverit, ut asolet, dicendo quod ei aliquid præmii nomine pro qualibet causam dedisset, aut forsitan, dum pater eius adviveret, per vim aliquid attulisset, de his præpositis causis, ostensio dumtaxat fieri non potest necnon et ipse filius responderit, nequaquam talia scisset; idcirco iuratus dicat, quod nec non neglexisset perquirere nec de ipsis rebus, unde pulsatus est, aliquid signum apud se reperisset”.

⁷⁶ Rotari, 365: “De debitum patris mortui. Si quis post mortem patris filium de debitum appellaverit, quod pater debitor fuisset, et filius negaverit, ita decernimus, ut præbeat filius sacramentum secundum qualitatem pecuniæ, unde pulsatur, quod pater ipsius ei debitor

debito è necessario anzitutto *ostendere* una *charta*; in mancanza, il figlio può purificarsi tramite giuramento, precisando di aver diligentemente indagato sulle attività paterne. Il duello è tacitamente abrogato.

La norma di Adelchi, invece, è frutto del grave caos scaturito dalla Guerra civile contro Salerno⁷⁷. È il Principe stesso a dichiararlo, lamentando la perdita di numerosi *munimina* a causa delle devastazioni saracene: ne erano sorte molteplici controversie circa la proprietà dei beni⁷⁸. Perciò, se qualcuno contesterà la legittimità del titolo, il *possessor* si difenderà tramite giuramento affermando “cum parentibus” di aver smarrito il documento⁷⁹. Anche in questo caso, rispetto all’Editto, si preclude al convenuto l’opzione per il duello⁸⁰. Viceversa, per l’attore, resta ferma la facoltà di negare la

non fuissit; aut per pugna defendat, si potuerit”.

⁷⁷ *Adelchi*, 7: “Si casam, vel quacumque rem, aliquis per munimen habuerit et possederit et illud munimen per ignem aut depredationem postea amiserit et causator quicumque dixerit, quoniam eadem casa, vel res, quam possidet, ei debeat pertinere legaliter: preveat sacramentum idem possessor cum parentibus, quod de eadem rem, vel casa, veracia habuisset munimina, sed ea per igne aut azalatione seu depredationem perdidisset. Si vero his, qui quærellam movit, prius elegerit illi velle per pugnam approbare, solus iuret, qui ipsam tenuerit, quæcumque fuerit res, et sic ad pugna pergatur. Etenim considerandum est et veraciter credendum, fieri potuisse, ut multi sua munimina, velut dictum est, amiserint et amittant, dum et oppida et villæ plurimæ a paganis crematæ sunt et nostris exigentibus meritis sæpius cremantur et disperduntur: ideoque iniquum videtur, ut talibus accidentiis amisso munimine aliquis id perdat, si munimen inde non ostenderit, quod iure ei competit habere”.

⁷⁸ È lo stesso problema affrontato, nell’849, da Radelchi e Siconolfo: in quel caso, si trattava di regolare controversie “de rebus aut servis” tra soggetti riferibili ai due diversi Principati. Adelchi non fa che replicare quella disposizione nell’ordinamento interno, con un accorgimento: sostituisce la purgazione per duello con quella per giuramento. *Divisio Ducatus*, 18: “Et omnes homines qui sub tua potestate sunt et quocumque modo habent munimina sua perdita, si contentio fuerit de rebus aut de servis et ancillis seu aldionibus eorum, si aut per consignationem aut per pugnam approbari potuerint quod usque ad ipsum tempus quo barbaricum exortum est inter nos et vos, in sua proprietate legaliter iusteque abuerint, illa sine cuiuscumque contradictione abeant ea in antea”.

⁷⁹ Generalmente, la parte è libera di nominare i suoi congiuratori; ma quando il legislatore stabilisce che debbano essere scelti fra i consanguinei, significa che la controversia assume rilevanza familiare: Sinatti d’Amico, *Le prove*, cit., pp. 92-93. In questo caso, la proprietà è percepita ancora come un interesse comune del gruppo.

⁸⁰ Così prescriveva *Rotari*, 228: “De possessione. Si quis alium de rem mobilem aut inmobilem pulsaverit, quod malo ordine possedeat, et possessor negaverit: ita prospeximus, quod si per annus quinque fuerit possessio, tunc ille, qui possedit, aut per sacramentum debeat negare aut per pugna defendere, si potuerit”. La norma di Adelchi sembra generalizzare un’intuizione già presente in *Rotari*, 227: “De emptioibus et vinditionis. Si quis comparaverit terram, id est: solum ad ædificandum aut casam mancipiata, et quinque annos inter præsentis personas possederit posteaque ipse venditor aut heredes eius pulsaverit, dicendo quod præstetisset, nam non vindidisset: ostendat

purificazione *per sacramentum* e pretendere quella *per pugna*: ma – come già stabilito da Liutprando – tale scelta sarà subordinata al giuramento *de asto*, tramite il quale il *causator* assicura la sua buona fede⁸¹.

La seconda legge di Adelchi, invece, rappresenta l'unico esempio di giuramento previsto in capo all'attore per suffragare la domanda. Rotari aveva disciplinato meticolosamente ogni ipotesi di ferita, ma nulla aveva detto sul regime probatorio: se ne desume un implicito rimando ai meccanismi tradizionali. Ma il Principe di Benevento riconosce che l'*ostensio plagæ* – unita all'indicazione certa e giurata del responsabile – è sufficiente per condannare. In questa ipotesi, a ben vedere, si codifica quella prassi per cui – se il promotore presenta elementi a suo favore – gli si concede la possibilità di un giuramento assertorio che lo faccia vincere⁸².

Tuttavia, il legislatore meridionale non interviene solo per riforme di dettaglio. Due disposizioni di Arechi II incidono profondamente sull'istituto. Prima preoccupazione del Principe è quella di fare giustizia ai *pauperes* come ai *potentes*: aspirazione già presente nei prologhi dell'Editto⁸³ – e largamente auspicata dal clero colto⁸⁴ – ma scarsamente concretizzata nei singoli capitoli. Arechi esonera i nullatenenti “*absque parentibus*” dalla regola sui

libellus scriptus, ubi rogatus fuisset præstandi. Et si libellus non habuerit, nihil aliud faciat emptor, nisi præbeat sacramentum secundum qualitatem pecuniæ: quod cum præteritium suum rem ipsam comparassit, nec alteri debeat per legem dimittere. Tunc liceat eum firmiter possidere, quod sibi comparavit”. Anche *Grimoaldo*, 4 aveva permesso al possessore di difendersi con giuramento, escludendo espressamente il duello: ma la norma era limitata all'ipotesi di possesso trentennale. In tutte queste disposizioni la tutela è condizionata ad un termine più o meno lungo di *possessio*, mentre in quella beneventana ne risulta svincolata.

⁸¹ Il parallelo con *Liutprando*, 71 suggerisce di interpretare in questo modo il periodo “*solus iuret, qui ipsam tenuerit, quæcumque fuerit res, et sic ad pugna pergatur*” di *Adelchi*, 7. Chi deve giurare è l'attore che ha rifiutato il giuramento di purificazione (non il convenuto, come invece traduce Azzara). Giura “*solus*” – cioè senza sacramentali – perché si tratta di un giuramento di calunnia.

⁸² *Adelchi*, 2: “*Si quis a quocumque fuerit plagatus et plagam iudex præsentialiter factam aspexerit et adversarius illam ei egisse negaverit, preveat sacramentum plagatus, quod certius ipse, super quem proclamavit, illam ei fecerit, quam ostenderit, plagam; postea vero improbus persolvat illi iuxta edicti tenore iustitiam absque tergiversatione aliqua*”. Con questa formula di chiusura, il Principe esclude qualunque altra prova contraria. Rispetto a Rotari muta il regime probatorio, non quello sanzionatorio.

⁸³ Cfr. *Rotari*, prologo; *Liutprando*, prologo del XII anno; *Ratchis*, prologo.

⁸⁴ Cfr. F. Schupfer, *Delle istituzioni politiche longobarde*, Firenze 1863, pp. 235-240; R.W. e A.J. Carlyle, *Il pensiero politico medievale*, a cura di L. Firpo, Bari 1956, I, pp. 244-247; G. Tamassia, *L'alta tutela dell'antico re germanico* e Id., *Verbum regis franco e auxilii latio romana*, entrambi in Id., *Scritti di Storia giuridica*, Padova 1964, I, pp. 453-479 e 483-500; Lupoi, *Alle radici*, cit., pp. 343-348.

congiuratori⁸⁵, dichiarando sufficiente la loro parola. La disgregazione della *sippe* si accompagna spesso a condizioni di miseria: allentati i legami di solidarietà parentale, diventa difficile trovare soggetti pronti ad impegnare la propria coscienza. La soluzione escogitata costituisce una regola speciale, ma non un privilegio: anche il ricco presterà al nullatenente un giuramento senza sacramentali. Il meccanismo, perciò, è perfettamente biunivoco⁸⁶.

La sedicesima legge di Arechi è imbevuta di *favor ecclesia*. Secondo Rotari, il “proximus” che compie donazioni in favore di terzi doveva considerarsi “inimicus aut extraneus”: pertanto, non poteva fare da sacramentale per chi “pulsat et wadia suscipit”⁸⁷. È, chiaramente, un’impostazione dettata da una concezione familiare del patrimonio, che tutela le aspettative successorie dei consanguinei: l’alienante è un traditore, e viene equiparato ad un tentato omicida. Nel tempo, questa disposizione finì per stridere con quelle norme di Liutprando che avevano facilitato la *donatio pro anima*. La diffusione del fenomeno rischiava di lacerare le famiglie, col crisma delle legge. Ecco perché il Principe di Benevento – ardito nel dichiarare nefanda la legge pregressa – esclude le oblazioni pie da questa regola, consentendo ai donatori di essere sia congiuratori che eredi⁸⁸.

Infine, le novelle beneventane intervengono sopra un punto di straordinaria importanza: cosa fare in caso di spergiuro? È questo il nodo gordiano di tutto il processo longobardo: se è vero che il giuramento costituisce

⁸⁵ Ovvero da *Rotari*, 359: “De sacramentis. Si qualiscumque causa inter homines liberos, et sacramentum dandum fuerit, si usque ad viginti solidos fuerit causa ipsa aut amplius, ad evangelia sancta iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramentales, ita, ut sex illi nominentur ab illo, qui pulsatur, et septimus sit ille, qui pulsatur, et quinque, quales voluerit, liberos, ut sint duodecem. Quod si minor fuerit causa de viginti solidis usque ad duodecem, sibi sextus iurit ad arma sacrata; tres ei nominat, qui pulsatur, et duos liberos sibi elegat, qui pulsatur, quales voluerit; et sextus sit ipse. Et si minor fuerit causa de duodecem solidis, sibi tertius iurit ad arme; unum ei nominat et alium sibi querat et tertius sit ipse”.

⁸⁶ *Arechi*, I: “Si quis homo pauper absque parentibus, nichil etiam habens, ex quocumque negotium secundum legem potenti homini iuratus fuerit, ita decernimus, ut solus prævetu sacramentum; quin etiam modo simili potens iuramentum, quando ei contigerit, pauperi singulari exhibeat. Si vero pauper aliquantula substantiola habuerit, cum quinque secum iuret, similiter et hoc quinario numero potens pauperi satisfaciatur”. Anche quest’ultimo meccanismo – a ben vedere – deroga a *ROTARI*, 369: il numero dei sacramentali è parametrato all’*aliquantula substantiola* del povero, non al valore della causa.

⁸⁷ Bisogna ricordare che, nel sistema delineato da Rotari, anche chi ascolta il giuramento nomina una quota di sacramentali. Ma mentre chi lo presta non ha vincoli di scelta, chi lo ascolta deve nominare i suoi consanguinei più stretti: *Rotari*, 360.

⁸⁸ *Arechi*, 16: “Si quispiam rem propriam inspiratus pro anima sua locis venerabilibus decrevit, non reputetur extraneus vel inimicus parentibus, sicut in lege nefas scriptum est, sed sit sacramentalis, si oportunitas incumbit, et heredes proximorum modis omnibus habeatur”.

la purgazione per eccellenza, bisogna chiedersi se è lecito ribaltarne l'esito e come punire gli abusi. I diritti arcaici di ceppo indoeuropeo negavano in radice la possibilità di sindacare lo spergiuro: "il castigo deve venire dagli dei poiché essi sono garanti del giuramento". Invocandoli a testimoni, la parte scavalcava qualunque potestà terrena, traeva dalla sua parte una forza che nessun uomo poteva vincere. L'esito della causa restava incontrovertibile, lo *scelus* possibile ma non punibile. Benché ne nascesse un danno per la controparte, lo spergiuro era percepito come "un delitto contro gli dei"⁸⁹.

Lo stesso ordinamento romano aveva faticato a concepire una sanzione⁹⁰. Da parte sua, Rotari aveva trascurato completamente l'ipotesi. Lo spergiuro ha osato toccare i vangeli o le armi consacrate, oggetti che la superstizione longobarda continua a percepire carichi di maledizione: tanto basta per considerarlo soggetto al peggiore dei flagelli⁹¹. Solo con Liutprando emerge una diversa preoccupazione per il falso, che culmina con una legge del 735. Per la prima volta, il diritto longobardo interviene a punire il delitto. "Non c'è giustizia senza verità. Ad essa si può sacrificare anche la certezza": l'influsso della dottrina cristiana comincia a scavare un solco⁹². Lo spergiuro

⁸⁹ Benveniste, *Il vocabolario*, cit., p. 415. Più in profondità, il giuramento processuale rivela una forza performativa che lo distanzia dalla testimonianza, conferendogli efficacia decisoria. Così, ad un livello "archeologico", la distinzione tra il giuramento assertorio e quello promissorio si riconduce ad unità. Il diritto umano presume la veridicità della formula e la sua idoneità a produrre il risultato. Indagare sull'eventuale spergiuro non è compito degli uomini. Come la *fides* è coesistente al giuramento verace, così la maledizione è insita nel giuramento mendace. Cfr. G. Agamben, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Roma – Bari 2009, pp. 40-51 e 74-75.

⁹⁰ I.4.13.4: "iniquum est de periurio quæri". Così anche D.12.2.26pr; D.12.2.28; D.44.1.15. Nelle epoche più remote erano piuttosto i censori a notare d'infamia gli spergiuri, rimettendoli ai pontefici per l'espiazione. Scomparsa tale magistratura, si cominciò a perseguire il *periurium per genium principis* perché assimilato alla lesa maestà: D.12.2.13.6; C.2.4.41. Cfr. L. Amirante, *Giuramento (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino 1961, p. 941.

⁹¹ *Rotari*, 359 aveva previsto l'uso di "evangelia sancta" o di "arma sacrata", distinguendo in base al valore della causa. In apparenza, questi oggetti simboleggiano l'impegno assunto davanti al Dio cristiano. Più in profondità, opera ancora una credenza pagana: l'oggetto su cui si giura è un ὄρκος, "contiene un potere che punisce ogni tradimento della parola data". La sciagura si abbate su chi lo tocca in mala fede: "il termine sacramentum (...) implica la nozione di rendere sacer. Si associa al giuramento la qualità del sacro, la più terribile che possa toccare all'uomo". Nelle società arcaiche l'*homo sacer*, macchiato di impurità e colpito da anatema, poteva essere ucciso da chiunque. "Il giuramento appare come un'operazione che consiste nel rendersi sacer sotto condizione": perciò fa tremare le vene e i polsi a chi lo presta. Cfr. Benveniste, *Il vocabolario*, cit., p. 410. Per esprimere questo rischio, i legislatori longobardi usano spesso la formula *si ausus fuit sacramenta deducere*.

⁹² Sinatti d'Amico, *Le prove*, cit., p. 335.

non pecca solo contro Dio, ma anche contro sé stesso.

“Negavit fidem suam”, dice Liutprando, spezzò la sua integrità, adulterando quella parola che dovrebbe essere una ed irrevocabile. La norma introduce una sanzione a vantaggio della parte lesa; soprattutto, permette di ribaltare il giudicato⁹³. Tuttavia, essa lascia irrisolta una questione non marginale: come provare l'avvenuto spergiuo? Su questo aspetto interviene Adelchi, con una soluzione che – a dire il vero – non brilla per originalità. La prova della menzogna scaturirà dall'esito del duello: il legislatore ha sete di verità, ma resta intrappolato nel labirinto delle purgazioni⁹⁴. Le “prove razionali” – cui pure il Principe dedica particolare attenzione⁹⁵ – non riescono a scardinare i solidi meccanismi tradizionali. Da questo punto di vista, la situazione del Principato non differisce troppo da quella del *Regnum*, anche se l'apprensione per lo spergiuo conduce i Carolingi a misure ancor più drastiche⁹⁶.

⁹³ *Liutprando*, 144: “Si quis timorem Dei inmemor pro cupiditate terrena propter qualiscumque rem sciens se periuraverit, et postea sic inventum et probatum fuerit, quod periurassit, tunc amittat ipsam rem, unde periuravit, et habeat eam ipse, cui contra rationem iuravit. Insuper, quia in se ipso, et quod plus est, in Deo peccavit et negavit fidem suam et periuravit, domino Deo suo et sibimet ipsi non pepercit, conponat medietatem de wirigild suo ei, cui periuravit”.

⁹⁴ *Adelchi*, 6: “Si iuraverit et cognitum fuerit certius iudici, quod periurasset, aut famam habuerit periurandi, si calumniator intentionem proposuerit, quod tunc periurasset, ex iudicio iudicis per pugnam ei approbet, quod iurasset fallaciter; et postea ipse, qui iuravit, persolvat ei iustitiam, si ceciderit, iuxta edicti tenorem”. Anche per quanto riguarda l'impulso, la norma non riesce a fuoriuscire dagli schemi della tradizione germanica. Da un parte, il Principe percepisce la rilevanza pubblica dello spergiuo e riconosce la preconditione della certezza del giudice o della fama. Dall'altra, però, subordina il procedimento di purgazione alla domanda di parte lesa. L'esito è coerente con le sanzioni liutprandee, espressamente richiamate, che non prevedono alcuna *poena publica*.

⁹⁵ Cfr. *Adelchi*, 8: temendo il falso, il Principe stabilisce che nessun *brevis* o *munimen* privo di sottoscrizione notarile potrà essere “ostensus” in giudizio e godere di “firmitas”. La norma è ambivalente: da una parte spoglia alcuni documenti di valore processuale, dall'altra ne qualifica altri. Nel primo caso, le purgazioni ne risultano perfino rinvigorite.

⁹⁶ Già nel 779, Carlo Magno aveva introdotto il taglio della mano come pena per lo spergiuo; era prevista, però, la possibilità di pagare un *pretium* per redimersi dalla sanzione: *Capitulare Haristallense*, 10 (per la legislazione carolingia si fa riferimento a *I capitoli italiani. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, a cura di C. Azzara e P. Moro, Roma 1998). La soluzione – successivamente confermata dagli eredi di Carlo – punta ad accentuare la deterrenza. Sotto questo aspetto, le novelle caroline segnano un inasprimento sconosciuto nel Mezzogiorno. Tuttavia, per quanto attiene la prova dello spergiuo, i re d'Italia individuano soluzioni analoghe a quella che adotterà Adelchi: lo strumento prescelto è il duello o l'ordalia della croce. Così già in *Capitulare Haristallense*, 10-11 e poi in *Pippini Italiae regis capitulare*, 4. Più tardi, si giungerà a proibire completamente l'“usus iuramenti (...) ut Deo donante consuetudo pexima periurii a cristiano populo auferatur”: *Capitula*

5. *Il giuramento nei foedera pacis*

Gli accordi di pace che i principi di Benevento strinsero coi propri vicini costituiscono senz'altro una fonte di straordinario interesse giuridico. Se ne conservano cinque – non tutti integri – ma le cronache testimoniano l'esistenza di *foedera* perduti. Qualificate da Isidoro come espressione di *ius gentium*⁹⁷, simili intese erano suggellate sin dai tempi più remoti tramite giuramento⁹⁸. Il clero approva questa prassi: le relazioni internazionali costituiscono un caso limite in cui il *sacramentum* è perfino auspicabile⁹⁹. Nei trattati fra pari – specie se manca una *potestas* superiore che imponga l'applicazione – non resta che rimettersi a Dio per assicurare la *fides* reciproca¹⁰⁰. L'Europa di questi secoli abbonda di esempi. Si tratta,

italica singillatim tradita et Hladowico Pio vel Hlotario adscripta, 6. Una scelta troppo radicale per poter avere fortuna: la legislazione successiva testimonia un ritorno della purgazione per *sacramentum* (così, ad esempio, *Hladowici II capitulare papiense*, 3). Nondimeno, per tutto il sec. IX, la prassi del *Regnum* mostra un uso assai limitato del giuramento: L.F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, LVII (1984), pp. 121-158. In età ottoniana, lo spettro dello spergiuro porterà il legislatore a rivalutare l'uso del duello: M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma – Bari, pp. 12-13. Per un'analisi dei giudicati nel *Regnum* postlongobardo, cfr. F. Bougard, *Prêter serment en justice dans le Royaume d'Italie, VIIIe-XIe siècle*, in *Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam): paroles données, foi jurée, serment*, a cura di M.F. Auzépy e G. Saint-Guillain, Paris 2008, pp. 327-343.

⁹⁷ Isidoro di Siviglia, *Etymologie*, cit., lib. V, cap. 6, 1. Cfr. A. Padoa Schioppa, *Profili del diritto internazionale nell'Alto Medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 2011, pp. 17-18.

⁹⁸ B. Paradisi, *Storia del diritto internazionale nel Medio Evo*, Milano 1940, pp. 107-117; Padoa Schioppa, *Profili*, cit., pp. 51-54. Ai tempi di Giustiniano, tra Romani e Longobardi sussisteva un'*amicitia* giurata: Procopio di Cesarea, *La guerra gotica*, introduzione di G. Cresci Marrone, prefazione di E. Bartolini e traduzione di D. Comparetti, Milano 2005, lib. III, cap. 34.

⁹⁹ Così si esprime, nel 633, il *Concilium Toletanum* IV, cap. IV (= *Panormia*, VIII, 83; *Decr. C.22, q.I, c.1*): “Omne, quod in federa pacis venit, tunc solidius subsistit cum iuramenti hoc interpositio roborat. Sed et omne, quod amicorum animos conciliat, tunc fidelius durat, cum eos sacramenti vincula ligant. Omne enim, quod testis adstipulatur, verius constat, cum id iurationis adiectio affirmat. Quod et si testis deficiat, innocentis fidem sola iusiurandi taxatio manifestat”. Valafrido Strabone, *Glossa ordinaria*, cit., cap. V, vers. 37: “Ecclesia etiam pro foedere pacis ac fidei suos jurare concedit”. Pascasio Radberto, *Expositio*, cit., lib. III, cap. 5: “Ecclesia suos pro pacis fodere fideique assensu frequenter jurare concedit”.

¹⁰⁰ “La fede è (...) essenzialmente la corrispondenza fra il linguaggio e le azioni”. Perciò, se il giuramento ha la “funzione precipua di garantire la verità e l'efficacia del linguaggio”, *ius iurandi* e *fides* si associano come garanzia ed oggetto. Cfr. G. Agamben, *Il sacramento*, cit., pp. 31-40 (citt. alle pp. 32 e 7).

evidentemente, di un giuramento con oggetto diverso rispetto a quello processuale: lì si ci si purifica da un'accusa o si dichiara una verità, qui ci s'impegna per il futuro. Il diritto del tempo, povero di concettualizzazioni, non separa due declinazioni dello stesso istituto, mostrando di concepirle in maniera unitaria. Tuttavia, in questo caso, accanto a *iurare* compaiono verbi come *promittere* e *spondere*, che hanno una connotazione specifica¹⁰¹.

La pratica era ben nota nel Mezzogiorno¹⁰². La pace tra Sicone ed i Napoletani, garantita dalla consegna di ostaggi, riceve la sua *firmitas* anche "per scriptam paginam"; ma è il "terribili fortissimoque sacramento" a conferire il crisma della solennità. Non basta, però, il giuramento del singolo governante: intorno all'826 il duca partenopeo giura "cum universis suis hominibus"¹⁰³, mentre nell'836 Sicardo giurerà insieme ad alcuni *iudices*. Nei *foedera*, la prassi per scegliere i sacramentali si trasforma: essi giurano per una parte, ma sono individuati dall'altra¹⁰⁴. D'altro canto, questi congiuratori finiscono per essere molto più che garanti del principe; di fatto, esprimono il consenso magnatizio alle scelte del monarca¹⁰⁵. Anche la *Divisio* dell'849

¹⁰¹ Qualche esempio in area beneventana. *Pactum Sichardi*, prologo, 1, 4, 16, 19 e *Pactio Ioannis*, 1, 2 e 3 utilizzano *promittere* come sinonimo di *iurare*. *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 57 adopera *spondere* per la pace giurata tra i Napoletani e Sicone. Ovviamente, il verbo è usato in senso atecnico e non implica la sopravvivenza della *sponsio* romana.

¹⁰² Cfr. ad esempio le paci giurate con Bizantini e Franchi: Gregorio Magno, *Registrum epistularum*, in *MGH Epistule*, VII, a cura di P. Ewald e L.M. Hartmann, Berolini 1899, IX, 44; Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, introduzione di B. Luiselli e traduzione di A. Zanella, Milano 1991, lib. III, cap. 31.

¹⁰³ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 57: "Dei dilectam pacem inientes, atque in scripto pactum affirmante inter Neapolitanos et Longobardos, et obsides Neapolitanos isdem princeps abstulit. Spondit ipse Neapolitanorum dux cum universis suis hominibus sub terribile fortissimoque sacramento atque in eadem pacti federa per scriptam paginam affirmavit, se daturum ilico omni anno tributum quod inter eos statutum fuit". La formula "sub terribile fortissimoque sacramento" riecheggia in *Vita Stephani*, II, 37 in *Liber Pontificalis*, a cura di L. Duchesne, I, Paris 1886 ("sub terribili et fortissimo sacramento").

¹⁰⁴ *Pactum Sichardi*, prologo: "Unde pro stabilitate promissionis nostre, ut nobis sine aliqua debitatione credere possitis et in nostra concordia firmius permanere, de istis capitulis omnibus subscriptis de presenti iudices nostros qui subter notati sunt, quales nobis quesistis, iurare fecimus per nostram iussionem".

¹⁰⁵ Tali giuramenti, caratterizzati da contenuto normativo, finiscono per subire l'influenza della procedura legislativa. Si rinvia a G.A. Nobile Mattei, *Il problema della qualificazione giuridica della Divisio Ducatus*, in *Historia et Ius*, IV (2013), paper 2, pp. 24-26.

è oggetto di giuramento¹⁰⁶ così come la *Pactio Iohannis* del 936¹⁰⁷.

In questi trattati, oggetto dell'impegno è anzitutto la *pax*, concepita come un bene donato da una parte all'altra: così nel *Pactum Sichardi* e nella *Divisio Ducatus*¹⁰⁸. Si giura invece *amicitia* nel trattato fra Giovanni III, duca di Napoli, ed i principi Landolfo I, Atenolfo II ed Atenolfo III¹⁰⁹. Avvinse dal giuramento, le parti promettono un adempimento leale, "absque omni mala deceptione et absque omni dolo et fallacia et malo ingenio"¹¹⁰. Nondimeno, l'impegno può essere a tempo¹¹¹.

Considerata la sua natura religiosa, ci si potrebbe aspettare che il giuramento non sia esperibile nei patti con gli Infedeli. Chi garantisce l'intesa, se il dio invocato non è lo stesso? Eppure tra l'871 e l'872, regnando

¹⁰⁶ Come emerge da *Divisio Ducatus*, 16 e 17. Lo conferma Erchemperto, *Historia Langobardorum Beneventanorum*, cap. 19, *MGH. Scriptores rerum langobardicarum et Italicarum. Sæc. VI-IX*, a cura di G. Waitz, Berolini 1878: "et præsentibus omnibus Langobardis, inter duos prædictos viros (...) sub iureiurando dispertivit". I messi imperiali svolgono un ruolo decisivo nel pacificare i rivali. Per questo, *Hlotarii Capitulare de expeditione contra Sarracenos facienda*, 11 prevede anche il loro giuramento: "Missos quoque nostros constitutos habemus Petrum venerabilem episcopum, Anselmum vocatum episcopum et Witonem inlustrem comitem, qui in Beneventum ad Sigenulfum et Radalgisum vadant et eos inter se pacificent legesque et condiciones pacis æquissimas inter eos decernant et regnum Beneventanorum, si pacificati fuerint, inter eos æqualiter dividant atque ex nostra parte eis securitatem et consensum honoris sacramento confirmant et ab eis similiter ad nostram partem adiutorium filii nostri expulsionemque Sarracenorum sacramentum accipiant".

¹⁰⁷ *Pactio Ioannis*, 1.

¹⁰⁸ Sul concetto di *pax*, cfr. Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., pp. 278-284. *Pactum Sichardi*, prologo: "promittimus nos dominus vir gloriosissimus Sicardus (...) vobis Iohanni (...) pacem veram et gratiam nostram". Il parallelo con la donazione è tanto forte da spingere a configurare il tributo come una sorta di launegildo "ad firmandam vobis libertatis et pacis caritatem": ivi, 2. *Divisio Ducatus*, 1: "Ego Radelgisus princeps concedo tibi Seginulfo principi firmissimam pacem". Si tratta di suggestioni che influenzano il contenuto degli accordi: ma nessuno di essi può qualificarsi come *donatio* o *præceptum concessionis*.

¹⁰⁹ *Pactio Ioannis*, 1: "Repromittimus et iuramus et iurare faciemus (...) quia amodo et semper sumus et erimus vobis veri amici". Sul concetto di *amicitia*, cfr. Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., pp. 251-257 e Id., *L'amicitia internazionale nell'Alto Medioevo*, in Id., *Civitas maxima. Studi di Storia del diritto internazionale*, Firenze 1974, pp. 339-397.

¹¹⁰ *Pactio Ioannis*, 1. Cfr. *Divisio Ducatus*, 2, 6, 8, 10, 11, 15, 21, 24 e 26.

¹¹¹ Sicardo promette pace e grazia per cinque anni: *Pactum Sichardi*, prologo. *Divisio Ducatus*, 2 e 26 assicurano che il trattato sarà rispettato anche nei confronti del successore di Siconolfo. Invece *Pactio Ioannis*, 1, rinnovando il contenuto di un precedente accordo del 911, dichiara il carattere perenne dell'amicizia. Sulla dialettica tra pace eterna e pace temporanea e sulla differenza tra quest'ultima e la tregua, cfr. Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., pp. 117-125.

Guaiferio, il *foedus* tra Salernitani ed Agareni fu sottoposto a *sacramentum*. A questo proposito, anzi, il Cronista non manca di sottolineare la condotta sleale dei suoi connazionali, che ruppero la pace con un'aggressione a sorpresa. Caduti nell'abisso dello spergiuro, i Cristiani si resero ben peggiori dei predoni islamici. Questi ultimi, conficcata una lancia nel terreno, si sarebbero impegnati a riconoscere la divinità di Cristo in base all'esito dello scontro: se quei bugiardi fossero stati sconfitti, essi si sarebbero convertiti. Dio stesso, giusto giudice, concesse loro di fare strage. Il castigo divino si abbatteva, inesorabile, sui traditori¹¹².

Al di là della suggestione narrativa, l'episodio ci presenta un Medioevo inusuale. Le differenze di culto cedono il passo al valore della *fides*. Valore divino, ma anche umano, capace di affratellare i popoli tramite gli strumenti comuni dello *ius gentium*. È un Medioevo religioso, pervaso d'identità e idealità, ma consapevole che vizi e virtù sono equamente divisi tra le due sponde del Mediterraneo. Perciò, lasciando sullo sfondo le dispute teologiche e concentrandosi su interessi politici e commerciali, coi Saraceni si può trattare e perfino giurare: ognuno invoca il suo dio, e tanto basta per confortare l'altro¹¹³.

Ma il giuramento non è soltanto un sigillo per corroborare il patto: torna utile come strumento per risolvere le dispute fra le sue parti o fra i rispettivi sudditi. In questo modo, si cerca di giuridicizzare le controversie ed

¹¹² *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 126: "Sed Salernitani non probum consilium inierunt; clam armis tulerunt, et ubi Agareni sine excitatione degebant, audacie animo properarunt, quatenus prophanos potenter acterrent. Sed iustus iudex Dominus minime cristiani victoriam tribuit, eo quod obliviscerent iusiurandum quod Agareni iuraverant. Nam Agareni protinus sedulam ubi indita erat: «Sanctissimam et inseparabilem Trinitatem», lancea nexerunt, et in hunc modum promserunt: «O Iesu Marie filius, in hoc cognoscimus veraciter, si celum terramque regis et dominus tocius creature, si isti periuri potenter prosternis». Et continuo quamvis exigui illis obviam exterunt bellumque inchoaverunt (...) Ibi magna pars Salernitanorum interii; putantes, reccius facere, corruerunt in pessimum".

¹¹³ È un'antica prassi, utilizzata nei trattati fra popoli di culto diverso: Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., pp. 115-117; C. Dupont, *Guerre et paix dans l'empire romain de 312 à 565 après Jésus-Christ*, in *Révue Internationale des Droits de l'Antiquité*, XXII (1975), p. 206. I contatti tra Cristiani e Musulmani erano tanto fitti da suscitare, fra l'874 e l'882, la memorabile condanna di Giovanni VIII, che trova fondamento teorico in 2Cor VI, 14. Nel breve periodo, la dottrina dell'*impium foedus* rimase lettera morta: ma resterà nella tradizione canonistica contribuendo al concetto di *Respublica Christiana*. Cfr. G. Vismara, "Impium foedus". *Le origini della Respublica Christiana* e Id., *Le alleanze di città e principi dell'Italia meridionale con i Saraceni nel sec. IX*, entrambi in Id., *Scritti di Storia giuridica*, VII. *Comunità e diritto internazionale*, Milano 1989, pp. 1-114 e 383-399; Padoa Schioppa, *Profili*, cit., pp. 56-62. Sui contatti commerciali con l'Islam, cfr. S. Procopio, *Il commercio tra la Calabria e il Maghreb nell'Alto Medioevo come esempio di interazione tra mondo latino e mondo arabo*, in "I quaderni del m.a.s.", XVI (2018), pp. 181-203.

evitare di riaccendere le ostilità. Sicardo assicura protezione ai Napoletani, ma se sorge il sospetto che egli stesso stia favorendo le sedizioni nel Ducato – dove non mancava una fazione filolongobarda – allora potrà purificarsi con giuramento “per personas quantas et quales volueritis (...) et sit causa finita”. La mancata purgazione, tuttavia, non causerà una ritorsione bellica: il Principe si obbliga a corrispondere il doppio del danno arrecato¹¹⁴.

Il meccanismo si ritrova anche nella *Divisio Ducatus*, relativamente alle vendette e agli omicidi che potrebbero seguire la conclusione del trattato: la Guerra civile ha lasciato strascichi d'inimicizia e Radelchi teme di essere considerato mandante di simili delitti. In entrambi i casi, però, si percepisce una certa fiducia sulla possibilità di regolare potenziali controversie “internazionali” con strumenti tipici del diritto interno, senza ricorrere alla forza e senza interpellare necessariamente un giudice terzo¹¹⁵.

¹¹⁴ *Pactum Sichardi*, 1: “Si autem et suspicio fuerit, quia per loca principatus nostri Beneventani aut per consilium et conscienciam nostram aliqua clasma a vestris hominibus facta fuerit, ut sacramenta perveniant a partibus, purificantes nos per personas quantas et quales volueritis quia «nec per consilium nec panem nec aquam cum nostra voluntate de nostris finibus susceperunt», et sit causa finita. Si autem approbatum fuerit quia cum consilio principatus nostri ipsa lesio facta est in ducatu vestro Neapolitano, tunc subiaceat pars nostra parti vestre Romanorum ipsum dampnum in duplo reddere, quia postquam desiderantes concordia pacis, Domino permittente, a nobis domno viro gloriosissimo Sicardo principe percipere meruistis digne et voluntarie, nullo contradicente ex nostris civibus”.

¹¹⁵ *Divisio Ducatus*, 19: “De nullo homicidio vel preda atque zala seu incendiis retroactis fiata aliqua requisitio vel vindicta per meam voluntatem, et si absque meam voluntate fuerit inde facta vindicta, dabimus illum hominem in potestate vestra ut faciatis de eo quodcumque volueritis; et si suspicio fuerit quod per meam voluntatem fuisset facta, satisfaciant illud tre persone quale vos quesieritis a mea parte, et tradam ipsos omicidas in potestatem vestram ad faciendum de is quodcumque volueritis”. Ivi, 20: “Si vero amodo quicumque homines omicidium fecerit a parte nostra in vestra, et si suspicio fuerit quod per consilium seu colludium fuerit factum per meam voluntatem ad vestram contrarietatem vel damnietatem, de nobilibus satisfaciant illud tres persone quale vos quesieritis a parte mea, et de rusticis tres persone de ipso loco ubi omicidium fuerit perpetratum quale vos quesieritis, et illos homicidas dabimus, ut predictum est, in potestatem vestram; et si satisfacere non fuerint ause, de nobilibus componam vobis tria milia visanteos aureos, et de rusticis fiat compositio secundum lege; et illos homicidas si abere potuerimus, trademus vobis ad faciendum de is quodcumque volueritis, et quamdiu eos abere non potuerimus, dabimus in potestate vestra integras substantias eorum, et illos homicidas quodcumque potuerimus abere pariter dabimus”. Oltre alla somma pecuniaria, il Principe s’impegna all’estradiizione del reo: in assenza di una *summa potestas* che renda coattivo l’obbligo, l’osservanza è tutta affidata alla buona fede di chi trema di fronte allo spergiuo. In un caso particolarmente grave, però, le parti si appellano all’imperatore, che si rivela *in extremis* la chiave di volta dell’intero accordo. Ivi, 27: “Si vero populus portionis mee cum populo vestre partis ierint per credentiam in exercitu quocumque, et quolibet modo occiderint vel apprehenderint vestros honoratos ac vassallos, et ause fuerint XII persone quale vos quesieritis iurare ad sancta Dei evangelia ut neque per consensum meum, neque per vestram contrarietatem talia facta sint, faciam vobis tradere in vindictam

C'è qui l'idea di *gentes* che vivono pacificamente secondo un diritto condiviso, consuetudinario o pattizio; la guerra rappresenta un'eccezione indesiderata e, se scoppia, dev'essere giusta. Difficilmente i popoli barbari – che si concepivano come *exerciti* ed esaltavano le virtù militari – potevano assorbire in pieno questo ideale frutto della classicità e del cristianesimo. Le cronache, in effetti, ci parlano di contese infinite. Nei confronti dei Partenopei, neanche il terribile impegno riuscirà a sopire un'acerrima rivalità¹¹⁶. Ma tra Salerno e Benevento, complessivamente, si può affermare che l'accordo mantenne.

Il *sacramentum* torna utile anche nelle cause relative a beni e persone situati in Liburia. Questioni spinose, considerando il particolare statuto di quella regione condivisa tra Longobardi e Napoletani¹¹⁷. Arechi II aveva introdotto, nelle terre censuarie, una suddivisione secondo il meccanismo tardoromano della *tertia*¹¹⁸. Le terre “in dominicatu”, al contrario, restavano saldamente nelle mani del proprietario, longobardo o napoletano che fosse¹¹⁹. Ferma restando l'inalienabilità delle *sortes* pubbliche¹²⁰, poteva

quacumque volueritis, illos solummodo qui perpetraverunt atque consenserunt, si aberi potuerint; et si ipse XII persone non fuerint ause satisfacere de consensu meo, sicut predictum est, tunc davimus domno nostro imperatori decem milia vizanteos aureo, et qui talem malum egerint trademus ad vindictam quale volueritis”. La singolare importanza di questo caso è testimoniata dal numero maggiore di congiuratori previsti. In tutte queste ipotesi, forse per ragioni di opportunità, il Principe non è chiamato a giurare.

¹¹⁶ A questo proposito, bisogna notare come già il primo *pactum* pervenutoci testimoni lo spergiuo dei Napoletani (non già il loro rifiuto, come scrive J.M. Martin, *Guerre*, cit., p. 133). *Pactum Arichis* (I), 8: “Quando institutum fuit facto a domno Arechis, gloriosissimo primo princeps Langobardorum, cum partem de Neapolim et firmatum est qualiter inter partes esse deberent, de terris in Liburia, de servis et de ancilli, de tertiatoribus et de omnibus causis, transgressi sunt Neapolitani ipsum factum, et noluerunt de omnibus predictis rebus vivere secundum pacti tinorem, «nullo modo consensimus ei illud». Il riferimento alla *firmatio* e l'uso del verbo *transgredior* non lascia dubbi in proposito: l'accordo fu perfezionato e poi violato.

¹¹⁷ Cfr. G. Racioppi, *Il patto di Arechi e i terziatori della Liburia*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, XXI (1896), pp. 42-94; G. Cassandro, *La Liburia e i suoi terziatori*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, LXV (1940), pp. 197-268; F. Luzzati Laganà, *Un emendamento non necessario del Patto di Arechi*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, serie III, XIII (1982), fasc. 3, pp. 1117-1129; J.M. Martin, *Guerre*, cit., pp. 75-138.

¹¹⁸ *Pactum Arichis* (I), 3: “unam partem tollant Langobardi, aliam Neapolitani, et aliam qui ipsos solidos datos habent”. L'accertamento del carattere censuario delle terre si realizza “per scripta” e “per sacramenta”.

¹¹⁹ Ivi, 1.

¹²⁰ Le parti che ricadevano *in sortem* al fisco longobardo non si potevano “alienare in parte Neapolitanorum” (e viceversa): Ivi, 4. Allo stesso tempo, ai privati si vietava cate-

accadere che un privato vendesse le sue terre ad un acquirente dell'altro popolo. L'equilibrio faticosamente raggiunto ne risultava alterato, e ciò finiva per destare tensioni. In caso di controversia promossa dai Napoletani, il longobardo potrà mostrare la sua *chartula emptionis*; i congiuratoro ne confermeranno la veridicità¹²¹. Un meccanismo che torna nuovamente nella *Pactio Ioannis* per corroborare *præcepta concessionis* ma anche carte di compravendita, *convenientia* e divisione¹²². Anche i Napoletani potranno difendere i propri acquisti giurando “ut cartula ipsa verax sit”, ma solo in via residuale: in prima battuta, meglio la testimonianza del “venditor (...)”

goricamente di “habere dominationem” sulle terre assegnate alla *pars publica* (anche se questa fosse longobarda come il privato): Ivi, 6.

¹²¹ A quel punto, l'assetto complessivo del fondo verrà definito rispettando la *tertia*: una parte al fisco longobardo, una a quello napoletano, l'altra all'acquirente. *Pactum Arichis* (II), 1: “Siquis Langobardus habet comparatas terras in Liburia, et cartas emptionis exinde ostenderit, et pars Neapolitanorum intentionem inde miserit, iuret a parte Langobardorum tres homines de sex hominibus quales pars Neapolitanorum quesierint, dicentes per sacramentum quia «ista carta veraces sunt», et deinde pars Langobardorum retineat sibi duas sortes de hisdem terris, unam pars Langobardorum, aliam pro ipsis solidis datis; tertiam vero partem consentut inde habere partem Neapolitanorum”. Il capitolo prosegue replicando il meccanismo a parti inverse (i Longobardi contestano la *charta emptionis* mostrata dall'acquirente napoletano, i Napoletani giurano per confermarla, viene attuata la tripartizione), con un'eccezione: i Partenopei potrebbero anticipare la controparte, imponendole di giurare che la terra alienata fosse censuaria di Capua e perciò esclusa dal regime della *tertia* in virtù di *Pactum Arichis* (I), 5. La comprensione di queste norme, però, si complica a causa della tormentata tradizione del testo, corrotto da un copista infedele che, nell'XI secolo, sembra attualizzarne il contenuto. Cfr. J.M. Martin, *Guerre*, cit., pp. 4-5, 8-11 e 133-134.

¹²² *Pactio Ioannis*, 3: “De Leburias autem hoc vobis promittimus, ut terras, servos et ancillas seu fundora per concessionem habetis vos et homines vestris in Leburias a singulis ducibus Neapolitanorum quæ possidetis temporibus domni Landenolfi patruvi vestri et domni Sergi abii vestri. Si parte nostra Neapolitanorum exinde requisitionis habueritis intentionem, vos aut homines vestris, si ausi fueritis inde iurare, iurent a parte vestra Langobardorum sex homines vestris quales nos voluerimus ad sancta Dei evangelia, dicentes quia «iste cessiones quæ ostendimus veraces sunt», et tunc fiat vobis a parte nostra firmitatis scriptio exinde, ut amplius non sit vobis requisitionis causatio de ipsis rebus et servis et ancillis quos et quas predicti continent cessiones a partibus nostris Neapolitanorum, et liceat vos eas habere securiter. Et que per cartulas emptiones seu convenientie vel divisionis habetis et homines vestris a partibus nostris Neapolitanorum, si a parte nostra Neapolitanorum exinde requisitionis intentionem habueritis vos et homines vestris, si ausi fueritis inde iurare, iurent a parte vestra Langobardorum tres homines vestris de sex hominibus, quales nos vobis querimus, ad sancta evangelia, dicentes quia «iste cartule que ostendimus veraces sunt et ipsas terras quas iste cartule continent possidemus eas», et tunc fiat vobis exinde a parte nostra firmitatis scriptio de cunctis rebus illius, quæ prædicte emptionis seu convenientie vel divisiones continent, et possideatis eas securiter”. Cfr. J.M. Martin, *Guerre*, cit., pp. 135-136. Un secolo e mezzo dopo i patti di Arechi, sparisce qualunque riferimento alla *tertia*: l'istituto è tacitamente confermato o è scomparso nel tempo?

iuxta textum cartule”¹²³.

Nonostante questa sfumatura, ci si accorge che tali *foedera* iniettano gli istituti longobardi in un Ducato che osserva il diritto bizantino¹²⁴. Lo si riscontra nella norma sui servi in comune; se una parte è accusata di averli sottratti potrà scagionarsi con giuramento, altrimenti dovrà cercarli e ricondurli sul fondo. La soluzione, che rielabora alcuni spunti già presenti nell’Editto, si applica anche ai Partenopei¹²⁵. Condivisi i terreni, condivise

¹²³ *Pactio Ioannis*, 4: “De omnibus vero aliis causis unde intentionem habueritis vos aut homines vestri nobiscum aut cum nostris hominibus, iudicavimus vobis exinde absque omni dilatione secundum legem Romanorum aut Langobardorum absque omni malitiosa occasionem. Si vero vestris hominibus intentionem habuerint cum nostris hominibus Neapolitani aut aliis hominibus nostris de terris in Liburias quam comparatas habent, ostendentes eis homines nostris cartulas quomodo comparatas habent eandem terras a Langobardis, et auctor paruerit, si manifestatum fuerit et venditio ipsa versa sit, et venditor ille iuxta textum cartule defendere potuerit, pars nostra habeat terram illam. Et si defendere non potuerit secundum ipsa cartula aut non voluerit, et negaverit quod ipse eam non fecisset, et pars nostra terras illas possederit, a triginta autem solidis in supra iuret pars nostra cum sex hominibus quales vos volueritis ad sancta Dei evangelia, dicentes ut cartula ipsa verax sit; a triginta vero solidis in subtus iurent tres quales vos quesieritis, et destringat parte vestra nobis illum venditorem iuxta textum ipsius cartule (...) et si pars nostra terras illas possederit per ipsa cartula et auctores non paruerit, et aliquid nos a parte vestra exinde quesierint, comberemus parti vestrae cartula ipsa cum sex hominibus nostris quales vos nobis quesieritis, et ipsas terras habeamus absque omni intentione”.

¹²⁴ Solo in *Pactum Arichis* (II), 2 si coglie il processo inverso: qui, i poteri inquisitori del giudice sembrano derivare dall’esperienza tardoromana. “Si horta fuerit intentio de fundis exfundanis, et dixerit una pars «ista fundora de talibus tertiatoribus fuerit», et alia pars dixerit quia «non fuerunt de his tertiatoriis quos dicitis, sed de istis fuerunt quos nos dicimus», non sit inde sacramentum, ut una quelibet pars in periurium exinde incurrat; inquiratur diligenter ad qualia hospitativa fuerunt pertinentia antiquitus, et tunc sine sacramentum et periurio poterit inde esse finis”. Chiaramente, la Divisione dell’849 fa eccezione rispetto agli altri accordi, perché entrambe le parti vivono secondo la legge longobarda.

¹²⁵ Il capitolo trae spunto dalla disciplina editale sulla fuga dei servi: *Rotari*, 270, 274-276 e *Liutprando*, 52. *Pactum Arichis* (II), 5: “De servis in communibus ita fiat. Si exierit de ipso fundo servus ipse, et intentio de eo horta fuerit, ut ipse Langobardus eum inde mobuisset aut ad manum eum apprehendisset, si non audet iurare ipse Langobardus quod ille eum de ipso fundo non mobuisset, aut ad manum eum non apprehendisset, inveniat illum, et revocet eum in ipso fundo. Alia tamen faciat ipse Neapolitanus ad ipsum Langobardum si eum inde quesierit”. Memori di questa impostazione, Radelchi assicura a Siconolfo che servi, ancillae e aldiones saranno restituiti ai legittimi titolari. La Guerra civile aveva favorito fughe ed usurpazioni. Se sorge il sospetto che qualcuno, da parte beneventana, ne ha favorito l’evasione, l’accusato dovrà giurare la sua innocenza. *DIVISIO DUCATUS*, 16: “Et si suspicio fuerit, ut post sacramentum pacis dixerimus eos quocumque vel infugaverimus, si quæsiti fuerint, cui hoc crimen immittetur de his, si non fuerit ausus satisfacere, reddat eos. Et si satisfecerit et postea eos invenire potuerit, similiter reddat; et si post sacramentum pacis fugerint de terra vestra in vicinas marcas aut in terram nostram potestatis, reddemus eos vobis, si illic inveniri potuerint et nos potuerimus sine damno; et si ego eos recolligere

le pertinenze: nessuno potrà trattare quei servi come se fossero di proprietà esclusiva. Lo stesso principio si riflette sul regime dei terziatori, chiamati a lavorare sulle *sortes* di entrambi. Il *Pactum Sichardi* vieta ai Longobardi di venderli come schiavi, con l'eccezione di quanti si sono macchiati di omicidio: in tal caso se ne consente l'asservimento¹²⁶. Ma, per assicurare la legittimità della vendita, il Principe richiede il *sacramentum* di cinque congiuratori¹²⁷.

Nello stesso Patto si stabilisce che, in caso di denegata giustizia, il "quæstor" può "pignerare" nell'altrui territorio; una forma di autotutela, che può generare complicazioni. Nelle more, il *pignus* potrebbe perdersi o deteriorarsi: colui che lo deteneva non ne sarà responsabile, se giura di averlo amministrato con diligenza da proprietario¹²⁸. Se un ladro sarà catturato oltre confine, "tres personæ bonæ de loco" giureranno la flagranza, così che sarà comminata immediatamente la pena dell'accecamento. Se verrà ucciso sul fatto, esse dovranno giurare la flagranza e la resistenza alla cattura, così da scagionare l'omicida ed evitarne l'extradizione. Così, i congiuratori saranno decisivi per la condanna del ladro o per l'impunità dell'aggressore¹²⁹. Il

non potuero ad prædictos locos, liceat per terram meam ire illuc, ut aut per pignorationem aut quomodocumque veniatis exinde ad plenam iustitiam". Ivi, 17: "Similiter si potueritis, faciemus et de illis qui ante pacis sacramentum in prædicta loca fugerunt. Quod si suspicio fuerit ut per consensum marchanorum nostrorum per nostras marcas extra terram nostram exierint, satisfiat ab ipsis marcanis. Et si non, aut reddantur ab eis, aut si nullo modo inveniri potuerint, reddantur ferquidi eorum. Præter si aliquis eorum suam voluerit contendere libertatem, habeat exinde iudicium secundum legem".

¹²⁶ Con buona pace dei Napoletani, viene estesa ai terziatori la sanzione di *Liutprando*, 20: i parenti della vittima possono ridurre il reo in schiavitù, qualora non sia in grado di pagare la *compositio*.

¹²⁷ *Pactum Sichardi*, 4: "Et hoc promictimus de terciatoribus, ut si a Langobardo venditi fuerint, comperantur et nullatenus in nave imponantur aut trans mare venundentur, excepto si homicidium fecerit aut facere voluerit, habeat sibi licentiam eum vendere, ita tamen ut quinque persone prebeant sacramenti quod ipse homicidium fecit aut facere voluit; et si ipsa sacramenta deducere minime ausus fuerit, ipsa persona tradatur, et componat solidos centum".

¹²⁸ Ivi, 8: "Et si neglexerit iudex loci iustitiam facere, habeat iterum licentiam quæstor pignerare de loco ubi causa quæritur. Et si contigerit ante iustitiam factam, ut ipsum pignus moriatur aut perierit, non calumpnietur ille, apud quem ipse pignus fuerit, præbeat sacramentum «quia eum nec donavit, nec venundedit, nec alienavit, set tanquam suum proprium habere et gubernare voluit et quid factum est nescio», et sit causa finita". La norma estende ai Napoletani i principi già espressi da *Rotari*, 252 e *Liutprando*, 109.

¹²⁹ *Pactum Sichardi*, 10: "Et si quispiam homo super furtum inventus fuerit, et non dederit manum ad prendendum se, et mortuus fuerit, non requirantur; tantum tres personæ bonæ de loco ubi factum fuerit, quales quæsierint parentes aut patronus mortui, dent sacramentum «quia mortuus ille in furtum inventus est, et non dedit manum ad ligandum se», et amplius non quæretur, minus ne homicida ipse tradatur. Quod si vivus deprehensus

pericolo del furto suscita la particolare durezza del cap.XV, lì dove si dettano forme rigorose per la compravendita di cavalli e buoi. Se un terzo rivendicherà il bene, il “venditor” – inchiodato dal giuramento di tre testimoni oculari – restituirà il prezzo all’acquirente e l’animale al proprietario; inoltre, salvo riscatto, egli stesso verrà consegnato a quest’ultimo¹³⁰.

6. Tra fedeltà e tradimenti

A partire dal regno di Liutprando, emerge nelle assemblee legislative la categoria dei *fideles*: nel 713 essa è ancora ben distinta da giudici e popolo ma, successivamente, pare sostituirsi a quest’ultimo. Segno di un restringimento aristocratico o, piuttosto, di un’identificazione tra suddito e fedele? La *Notitia de actoribus* lascia pensare che il Re, per consolidare il potere, avesse imposto a tutti un giuramento di fedeltà¹³¹. Usanza già tipica dei Visigoti, e poi ripresa da Carlo Magno e dai suoi successori. La promessa, solitamente,

fuerit ipse fur, in hoc modo, sicut superius legitur, tres personæ præbeant sacramentum «quia super furtum deprehensus est», et de præsentibus tollantur ei oculi, et post data sententia recipiant eum parentes aut dominus eius”. *Rotari*, 32-33 stabiliva la possibilità di uccidere il ladro flagrante che non si arrendesse. L’accecamento, però, non deriva dall’Editto (in *iv*, 253-254 si prevede l’alternativa tra pena pecuniaria e quella capitale) ed è, probabilmente, eco delle mutilazioni orientali.

¹³⁰ Nello stabilire i requisiti della compravendita di un cavallo, la norma prende spunto da *Liutprando*, 79. In quella norma, però, i congiuratori erano chiamati a purgare un’eventuale accusa di furto. Cfr. Sinatti d’Amico, *Le prove*, cit., pp. 321-324. Qui, al contrario, essi confermano un acquisto irregolare, causando la condanna. Rispetto al modello, l’inaprimiento si coglie anche nell’introduzione di una sanzione contro l’*emptor*. *Pactum Sichardi*, 15: “Si autem venditor negaverit, ut non ipsum cavallum aut bovem vendidisset, et illi in quorum præsentia venditus fuerit, sint personæ utiles, quibus credatur absque crimine, non habeat licentiam venditor negandi; set illi tres, si fuerint fide dignæ personæ, præbeant sacramenta «quia in nostra præsentia vendidistis, et tantum precium tulistis»; tunc reddat quod tulit, et illi tradatur cui cavallus aut bos fuerit; sic tamen, ut eum non sanum apud se detineat. Et si voluerint parentes aut domini eius eum liberare, dent pretium eius sicut superius afflictum est; et ille cuius cavallus aut bos fuerit, res suas recipiat”.

¹³¹ *Notitia de actoribus*, 5: “insuper in periurii reatum nobis comparuit pertinere, eo quod nobis iuratum habet, quod nobis fidelis sit”. Sostiene questa tesi P. Delogu, *Il regno longobardo*, in *Longobardi e Bizantini*, a cura di P. Delogu, A. Guillou e G. Ortalli, Torino 1980, p. 129, n. 2. Propendono per la soluzione restrittiva G.P. Bognetti, *La costituzione e l’ordinamento dei primi stati barbarici nell’Europa occidentale dopo le invasioni barbariche nella Romania*, in Id., *L’Età longobarda*, IV, Milano 1968, pp. 457-471 e C.G. Mor, *Modificazioni strutturali dell’assemblea nazionale langobarda nel sec. VIII*, in Id., *Scritti di Storia giuridica altomedievale*, Pisa 1977, pp. 525-534 (che però, alle pp. 437-464, dà per scontato che le assemblee di acclamazione prevedessero il giuramento).

era formalizzata all'atto dell'elezione; spesso s'intrecciava al giuramento del monarca, che assumeva doveri di protezione verso i sudditi¹³².

Le fonti non offrono prove certe sull'adozione di un simile rituale nel Mezzogiorno longobardo. Abbondano i riferimenti a fedeli, gasindi e, talvolta, perfino vassalli: ma le tracce di un giuramento generale appaiono labili. Quando descrivono l'elevazione principesca di Arechi, o piuttosto la *sublimatio* di Sicone e di Atenolfo, i cronisti tacciono su questo dettaglio. Invece, raccontando l'associazione di Guaimario I o il *golpe* dei due Landolfo, l'Anonimo ha cura di precisare che tutti i Salernitani prestarono il proprio *sacramentum*¹³³. È difficile stabilire se vigesse una consuetudine o se le contingenze suggerirono un mezzo straordinario per rafforzare l'obbedienza. Da parte sua, anche il monarca beneventano è talora chiamato a giurare fedeltà ad un superiore. Nel 729, le contingenze belliche avevano già spinto re Liutprando ad esigere un giuramento di fedeltà da parte del duca Romualdo II¹³⁴. Carlo Magno, nel 787, aveva preteso un giuramento da Arechi II e da tutti i Beneventani¹³⁵. Casi memorabili perché eccezionali?

Ad ogni modo, non si tratta di ridisegnare lo Stato secondo una chimerica piramide feudale. Se pure nel cuore d'Europa tali sviluppi presero forma lentamente, in via consuetudinaria, *a fortiori* certe trasformazioni dovevano restare più incerte nei remoti principati del Meridione. E, tuttavia,

¹³² Carlyle, *Il pensiero politico*, cit., I, pp. 26-372; P.M. Arcari, *Idee e sentimenti politici dell'Alto Medioevo*, Milano 1968, pp. 563-575; A. García y García, *El juramento de fidelidad en los concilios visigóticos*, in Id., *Iglesia, sociedad y derecho*, II, Salamanca 1985, pp. 290-298, pp. 290-298; Lupoi, *Alle radici*, cit., pp. 333-343. Tale prassi rivela una certa assonanza col *sacramentum militiae* che le truppe romane rendevano all'imperatore: probabile che le tribù germaniche, dapprima *foederatae* dell'Impero, l'abbiano conosciuto ed imitato. Le genti barbare hanno mutuato non pochi istituti dal diritto militare romano: G.P. Bognetti, *L'influsso delle istituzioni militari romane sulle istituzioni longobarde del secolo VI e la natura della fara*, in *Atti del Congresso internazionale di Diritto romano e Storia del diritto*, Milano 1953, IV, pp. 167-210. Resta, però, una differenza di non poco conto: il *sacramentum* romano interessava una cerchia ristretta di guerrieri, escludendo i restanti *cives*. Il *sacramentum* prestato nei regni altomedievali vincolava il *populus/exercitus*, assumendo una pretesa valenza generale.

¹³³ *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 159: "Cum vero puer ipse tribus annis gereret, omnis populus necnon et sublimes una cum suo genitore ad principalem dignitatem eum videlicet asciverunt, atque eis iusiurandum iuraverunt". Ivi, cap. 180: "omnes palacium adierunt (...) et ipsi Landolfo tiranno iusiurandum iurarunt". Ivi, cap. 181: "omnis Salernitanus populus illi crudelissimo iuniori Landolfo iurarunt".

¹³⁴ C. Azzara, *Romualdo II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXVIII, Roma 2017, pp. 324-325.

¹³⁵ *Annales Regni Francorum*, ad annum 787, in *MGH. Scriptores rerum germanicarum*, a cura di F. Kurze, Hannoveræ 1895.

anche qui emergono fermenti nuovi, éléments préféoudes destinati a cambiare volto al potere¹³⁶. Anche qui “il rapporto di sovranità-sudditanza

¹³⁶ Sin dal Settecento, l'origine della feudalità meridionale ha costituito una *vexata questio* per giuristi e storici: M. Caravale, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano 1966, pp. 285-287. Ancora oggi – nonostante le convincenti sintesi di J.M. MARTIN, *Éléments préféoudes dans le principautés de Benevent et de Capoue (fin du VIII siècle-début du XI siècle): modalités de privatization du pouvoir* ed H. Taviani, *Pouvoir et solidarités dans la Principauté de Salerne à la fin du X siècle*, entrambi in *Structures féodales et feudalism dans l'Occident méditerranéen*, Rome 1980, pp. 553-581 e pp. 587-605 – si colgono posizioni troppo drastiche sull'assenza di tale fenomeno in età prenormanna. Il ragionamento è lineare: non avendo subito la dominazione franca, il Mezzogiorno longobardo e bizantino avrebbe conservato una struttura politica solida, dove più forte sarebbe rimasto il senso del *publicum*. Solo la conquista normanna avrebbe determinato l'importazione del feudo, recepito tuttavia secondo un modello diverso da quello già affermato nel *Regnum Italiae* (a Sud s'impose il feudo *iure Francorum*, a Nord quello *iure Langobardorum*: al di là dell'opposto regime successorio, nel primo prevaleva l'aspetto personale, nel secondo quello patrimoniale). Tuttavia, già la storiografia giuridica ottocentesca ha evidenziato come anche nel Mezzogiorno emergessero tracce di feudalesimo tra i secoli IX ed XI: la divaricazione tra Regno e Principati, pur ammessa, veniva così parzialmente ridimensionata. Anzitutto si faceva notare che, ben prima dell'invasione carolingia, tutta l'Italia longobarda conosceva il gasindato regio o ducale: istituto fondato sulla fedeltà e sulla sequela che si avvicina al vassallaggio franco. Dopo il 774, a Nord, le due figure dovevano inevitabilmente sovrapporsi, mentre a Sud la prima rimase ampiamente maggioritaria: P.S. Leicht, *Gasindii e vassalli*, in *Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei*, serie VI, III (1927), fasc. 3-4, pp. 291-307. Tuttavia, uno scavo nelle fonti suggeriva conclusioni ancora più ardite: nell'Italia meridionale si riscontrano non solo l'*obsequium* e la *commendatio*, ma sono attestati anche alcuni casi di vassallaggio (*Divisio Ducatus*, 27; CDC, I, doc. 78; ivi, I, doc. 156; ivi, VIII, doc. 1275). Il vincolo personale, però, non si salda all'oblazione di un beneficio; più spesso, la fedeltà è gratificata da concessioni allodiali o enfiteutiche di beni fiscali (esemplare AB, doc. 104: Sicardo concede ad Azzone “gasindio nostro” un terreno “que fuit Sacri Nostri Palatii” assicurando che “a nullis ex Nostris iudicibus (...) habeatis aliquam requisitionem. Sed perpetuis temporibus ipsam terram possideatis”). La parola *beneficium* è comunque diffusa (*Chronicon Volturnense*, a cura di V. Federici, Roma 1925-1938, I, p. 213; II, p. 15 e III, p. 60; CDC, I, doc. 111; ivi, I, doc. 100); nel 1058, al tramonto dell'esperienza longobarda, compare persino il vocabolo “feudalia” (CDC, VIII, doc. 1275). Anche l'*immunitas* è riconoscibile come istituto autonomo: generalmente accordata agli enti ecclesiastici, è declinata sia in senso negativo (come esenzione) che positivo (concessione di poteri pubblici). Spiccano le concessioni allodiali di Isernia (964), Greci (983), Trivento (992) e Montemalcone (1034), lì dove il donatario eserciterà i diritti che spettano al Palazzo (rispettivamente in CSS, II, 38; S. Borgia, *Memorie istoriche della pontificia città di Benevento*, II, Roma 1764, pp. 378-380; F. Ughelli, *Italia sacra*, Roma 1659, VI, coll. 393-394; G. Capone, *Discorso sopra la storia delle leggi patrie*, Napoli 1811, pp. 160-162). Ma anche Montecassino e San Vincenzo al Volturno godono di immunità tali da configurare una sorta di signoria monastica; la Trinità di Cava e Santa Sofia di Benevento vantano anch'esse privilegi significativi. Cfr. P. Del Giudice, *Origine del feudo e sua introduzione in Italia*, in Id., *Nuovi studi di Storia e Diritto*, pp. 187-196; P.S. Leicht, *Gli honorati della Divisio beneventana*, in *Studi medievali*, VIII (1935), pp. 98-102; Id., *L'introduzione del feudo nell'Italia franca e normanna*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, XII (1939),

perde (...) il carattere astratto per divenire un legame concreto, individuale; esso tende (...) ad assumere natura bilaterale”¹³⁷.

Il giuramento – non meno del dono – costituisce lo strumento migliore per legare il principe e i suoi sodali: in questo senso, l’istituto rafforza l’obbligazione politica, con più gravi implicazioni morali. Ma esso, per sua natura, si presta agli usi più disparati e non può essere qualificato *tout court* come un istituto di diritto pubblico. Come si giura fedeltà alla persona fisica del principe – e non alla *Res publica* – così si può giurare ad un qualsiasi privato. Le relazioni s’infittiscono e si complicano, col rischio di cementare consorterie pericolose per la stabilità del potere. In questo senso, il giuramento si capovolge in uno strumento disgregatore. Se l’Editto non si era curato del problema¹³⁸, un capitolare dell’823 reprime severamente

fasc. III, pp. 421-437; C.G. Mor, *L’età feudale*, Milano 1952, pp. 221-222. Benché preziose, queste indagini non devono indurre a sopravvalutare il fenomeno né cancellano le peculiarità locali, imponendo un modello monolitico. Benevento, Salerno e Capua non sono monadi isolate: il contatto con la vicina Spoleto (dominata dai Franchi) e l’influenza imperiale (più intensa ai tempi di Ludovico II, Ageltrude, Ottone I, Enrico II, Corrado II ed Enrico III) non può che facilitare l’imitazione di modelli continentali. Nondimeno, i cosiddetti “elementi costitutivi del feudo” non si sono fissati in una combinazione necessaria. Il feudo, nella sua accezione dogmatica, non c’è ancora: ma ce ne sono i presupposti giuridici e sociali. La prassi sperimenta risposte differenziate ma le domande di fondo sono le stesse: proteggere i singoli, distribuire i beni, ridisegnare gli assetti di potere. L’origine del feudalesimo meridionale si rivela, così, un problema mal posto. Anche nel Mezzogiorno, la disgregazione delle istituzioni pubbliche non passa attraverso l’istituzione di una gerarchia feudale inopinatamente sfuggita al controllo del vertice, ma si realizza dal basso tramite usurpazioni ed incastellamento, secondo il modello del *dominatus loci*: N. Cilento, *Le origini della signoria capuana nella Longobardia minore*, Roma 1966; A. Di Muro, *Le contee longobarde e l’origine delle signorie territoriali nel Mezzogiorno*, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, CCXXVIII (2010), pp. 1-69.

¹³⁷ Emblematico *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 105: la violazione del giuramento è assimilata alla disobbedienza politica (condannata da RM, XIII, 1). Pure nel Continente il fenomeno è tutt’altro che univoco: il rapporto feudale matura insieme ad altri istituti nel crogiolo della fedeltà giurata. Ciò non significa accedere alla prospettiva iconoclasta di S. Reynolds, *Feudi e vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma 2004 ma riconoscere un dato persino scontato: un istituto consuetudinario come il feudo non sorge *ex abrupto*, già definito nei suoi contenuti tipici, ma è frutto di una lunga evoluzione. Una panoramica in Lupoi, *Alle radici*, cit., pp. 446-465; Cortese, *Il diritto*, cit., I, pp. 255-286 (cit. a p. 259). Per un’equilibrata messa a punto del dibattito storiografico più recente, cfr. G. Albertoni, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015.

¹³⁸ Ed anzi riconosceva che duchi e privati potessero disporre di uomini *in obsequio e servitio*: Schupfer, *Delle istituzioni*, cit., pp. 250-251; S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in *Rivista storica italiana*, XCVIII (1986), fasc. 1, pp. 676-681 e 688-701. Non sempre, però, questi rapporti di subordinazione si costituivano per giuramento: talora bastava una semplice formula contrattuale: Lupoi, *Alle radici*, cit., pp. 413-433.

le congiure¹³⁹. Il fenomeno desta preoccupazioni inedite. Per il passato, Paolo Diacono aveva testimoniato un solo caso di fedeltà giurata che si era tradotta in sedizione¹⁴⁰; viceversa, le cronache meridionali traboccano di episodi simili. Il tessuto della società longobarda sta cambiando e, con esso, mutano gli equilibri politici. I legami di sangue restano forti, ma la famiglia longobarda non è più la *sippe* allargata della foresta tedesca; la stessa *fara*, ormai sedentaria, si è trasformata in qualcosa di profondamente diverso¹⁴¹. Ciò spinge a sperimentare nuove forme di solidarietà, talora paritetiche talaltra gerarchiche, tramite vincoli artificiali che restituiscono forza e protezione all'individuo. Il giuramento è lo strumento precipuo per associarsi in tali comunità d'interessi¹⁴².

Non a caso, gli accenni diventano più numerosi dopo la morte di Grimoaldo III. Nel Principato emergono quegli antagonismi tra fazioni che porteranno alla scissione dell'849: non senza retorica, i cronisti contrappongono la felice stagione arechiana alle miserie coeve, frutto delle rivalità fraticide¹⁴³. In un certo senso, è proprio l'abuso del *sacramentum* a cagionare il collasso. Il giuramento è l'arma con cui abbattere un principe ed innalzarne un altro. Roffredo e Sicone congiurano nel segreto delle terme, segnando il destino di Grimoaldo IV¹⁴⁴. Orso di Conza e Radelmondo di

¹³⁹ *Hlotharii capitulare papiense*, 6. Ma anche il Concilio di Magonza dell'847 si scaglia contro congiure e cospirazioni: Paradisi, *Storia del diritto internazionale*, cit., pp. 282-284.

¹⁴⁰ Paolo Diacono, *Historia Langobardorum*, cit., lib. V, cap. 39: lo spergiuro Alachis si ribella a Cuniperto, induce i Friulani a giurargli fedeltà e muove contro il Re. Cfr. A. Di Muro, *Tradimenti e traditori nella Historia Langobardorum di Paolo Diacono*, in *Tradimento e traditori nella Tarda antichità*, a cura di L. Montecchio, Perugia 2017, pp. 177-184.

¹⁴¹ F. Schupfer, *La famiglia presso i Longobardi*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 13-50; G. Vismara, *L'unità della famiglia nella Storia del diritto italiano*, in Id., *Scritti di Storia giuridica*, V. *La famiglia*, Milano 1988, pp. 17-22.

¹⁴² Alle spalle di questi fenomeni, c'è la remota prassi dell'affratellamento: G. Tamassia, *L'affratellamento. Studio storico-giuridico*, in Id., *Scritti*, cit., III, pp. 331-378. La mitologia norrena testimonia il giuramento di sangue per stringere rapporti di solidarietà tanto forti da essere assimilati al vincolo familiare: G. Chiesa Isnardi, *I miti nordici*, Milano 2012, p. 638. L'organicismo comunitario si conferma cifra del Medioevo giuridico: P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma – Bari 2010, pp. 75-80.

¹⁴³ C. Russo Mailler, *Il problema della crisi dei Longobardi meridionali nelle fonti e nello svolgimento storiografico*, in *Rassegna storica salernitana*, XXIX (1983), pp. 358-397; L.A. Berto, *L'immagine delle élites longobarde nella Historia Langobardorum Beneventanorum di Erchemperto*, in *Archivio storico italiano*, CLXX (2012), n. 2, pp. 195-233.

¹⁴⁴ "Iusiurandum sponde" sollecita Roffredo, chiedendo onori in cambio del trono: *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 48.

Acerenza giurano fedeltà a Siconolfo, dando inizio alla Guerra civile¹⁴⁵. Qualche anno dopo, i due capuani Landolfo e Pandone “Guaiferium sponte sibi seniorelem elegerunt, iurantes ei grave sacramento”¹⁴⁶.

La sofferta narrazione di Erchemperto è tutta un susseguirsi di giuramenti pronunciati sotto pena di anatema ma puntualmente infranti, che scatenano l'ira divina su ciò che resta del glorioso Principato¹⁴⁷. In fondo, anche l'aneddoto di Sicardo ed Alfano testimonia l'esistenza di consorzierie potenti, strette da vincoli – di sangue o di fedeltà – più forti dell'obbligazione politica. Ed è questo che preoccupa davvero l'Anonimo, che assiste al ripetersi incessante dei torbidi. Le sue pagine s'interrompono proprio nel raccontare la congiura contro Gisulfo I: è certo un caso, ma l'episodio è illuminante per comprendere tutta la sua apprensione in merito al giuramento.

Siamo a Salerno, tra il 973 ed il 974, e l'Anonimo è testimone oculare dei fatti. Il nobile Landolfo, con la sua famiglia, è stato accolto in città dal principe Gisulfo. Ingrato dei favori ottenuti, comincia a tenere discorsi segreti sobillando i potenti contro il suo benefattore. Per stringerli a sé, elargisce “copiosa premia” e ne riceve i “sacramenta”: il piano è quello di usurpare il principato in favore del figlio Indolfo. I ribelli convincono tutti gli oppositori del Principe ad associarsi, perché presto si sarebbe scatenata una repressione indiscriminata: la notizia è falsa, ma molti si lasciano persuadere dal giuramento dei traditori. Come impregnate di zolfo, le loro anime già ardono di un fuoco infernale¹⁴⁸. Penetrando di notte tramite le finestre del *palatium*, gli insorti riescono a sequestrare Gisulfo e diffondono la voce della sua morte. Amalfi e Napoli sostengono il *golpe* con le armi¹⁴⁹. Tuttavia, i più giurano fedeltà al fratello di Indolfo, Landolfo *iunior*, così suscitando nuove ire e nuove trame. Alcuni ottimati lasciano la Capitale, invocando l'ausilio del principe di Benevento, Pandolfo Capodiferro. Morsi dal pentimento, due congiurati della prima ora, Risone e Romualdo, liberano Gisulfo e gli

¹⁴⁵ Ivi, cap. 80a).

¹⁴⁶ Erchemperto, *Historia*, cit., cap. 26.

¹⁴⁷ Cfr. ad esempio ivi, cap. 43: “Pandonulfus sacramento oblitus, periurus effectus est (...) quem statim ultio divina subsecuta est; nam coelitus ignis immissus est et pene mediam funditus consumpsit memoratam civitatem”; ivi, cap. 53: “Mox etenim iuncti filii Landonolfi, munierunt se horribili et pene inaudito sacramento cum filii Landonis clanculo sub gravi anathematis interdictione”.

¹⁴⁸ Splendide le parole adoperate da *Chronicon Salernitanum*, cit., cap. 179: “Illo igne qui in eorum pectora ardebat, iam foras illud per os evomebant, atque non solum eorum animas, verum etiam corpora illorum omnimodis concremabant”.

¹⁴⁹ L'Anonimo non si risparmia una stoccata contro il duca Marino, “oblitus etiam iusiurandum quod iuraverat”: era stato infatti alleato di Gisulfo. Cfr. ivi, cap. 181.

promettono la restaurazione. Il racconto si chiude con una scena desolante: le armate beneventane depredano le campagne e cingono d'assedio le mura di Salerno. Il Cronista rammenta le parole di Cristo¹⁵⁰: “Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur (...) filius adversus patrem et frater adversus fratrem consurgent atque simul omnes deperirent”¹⁵¹.

Se Dio è la verità che dà vita ed unisce¹⁵², Satana è la menzogna che divide e distrugge. Impugnare il nome di Dio per affermare il falso, perciò, è qualcosa di paradossale e blasfemo. Giurare e spergiurare: un vizio nefasto che aveva condotto i Longobardi alla rovina¹⁵³.

¹⁵⁰ Mt X, 25; Lc 11, 17.

¹⁵¹ Il sangue versato è il castigo che la Giustizia divina impone ai traditori: “Illi nefandissimi plantati erant a Deo, plantati fuerunt ad bonum, non ad malum. Illi vero contra suum dominum surrexerunt iusto Dei iudicio, ut filius adversus patrem et frater adversus fratrem atque simul omnes deperirent”. L'intera vicenda è in *Chronicon Salernitanum*, cit., capp. 176-183.

¹⁵² Pascasio Radberto, *Expositio*, cit., lib. III, cap. 5: “Veritas autem Deus est, et quisquis verum loquitur utique ex illo loquitur. Quia, sicut quidquid est, ab eo habet esse quod essentialiter est: ita ex illo, qui in nobis et in fide nostra Deus veritas est, debet ore proferri quod verum est. Alioquin, etiamsi verum videatur, nisi ex illo habeat esse, utique non est. Esse quippe Deo substantialiter est: nobis quidem et rebus, ac negotiis universis accidentaliter”.

¹⁵³ È suggestivo rilevare come, mentre la crisi longobarda sembra costellata da continui spergiuri, il nuovo si affaccia sul palcoscenico della Storia proprio nel segno di un giuramento collettivo. La *civitas beneventana* si afferma come soggetto politico con le due *coniurationes* del 1015 e del 1041. Nel 1073, Landolfo VII giura a papa Gregorio VII di rispettare i diritti della *Res publica beneventana*: rinunciando a qualunque pretesa ereditaria, continuerà a governare in nome del Pontefice. Mentre i domini longobardi si sgretolano sotto i colpi della spada normanna, nell'antica capitale le istituzioni civiche s'impongono sotto l'egida di Roma: G. Vergineo, *Storia di Benevento e dintorni*, I. *Dalle origini mitiche agli Statuti del 1230*, Benevento 1985, pp. 203-222; O. Vehse, *Benevento, territorio dello Stato Pontificio fino all'inizio dell'epoca avignonese*, traduzione di G. Di Pietro e saggio introduttivo di E. Cuozzo, Benevento 2002, pp. 33-92.